

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di Legge sia presentato alla Camera Legislativa dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione unitamente ai Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

Art. 1^{mo}

La Convenzione stipulata il 28. Novembre 1877. fra il Ministro dei Lavori Pubblici e la Società costituita dal Sig. John St. Brett per l'esercizio del Telegrafo Sottomarino dalla Spezia a Cagliari ed oltre, è approvata.

Art. 2^{do}

È autorizzata la spesa di L. 300.000. pel pagamento alla Società della somma fissata coll'art. 13. della suddetta Convenzione, a titolo di interessi garantiti coll'art. 18. della precedente convenzione approvata con legge del 19. Marzo 1873. pel tempo anteriore al 1^{mo} Gennaio 1878.

Tale spesa verrà iscritta nel Bilancio del Ministero dell'Interno dell'Esercizio 1877, in apposita Categoria sotto il N. 17. b, e colla denominazione = Interessi garantiti alla Società del Telegrafo Sottomarino a tutto il 1877.

Art. 3^o

È autorizzata in aggiunta al Bilancio 1878. del Ministero suddetto, l'istituzione di apposita Categoria sotto il N. 17. b, e colla denominazione = Pagamenti a conguaglio dell'interesse minimo garantito alla Società del Telegrafo Sottomarino.

È applicabile a questa Categoria il disposto dall'art. 2^{do} della legge in Data 19. Luglio 1873, approvata nel Bilancio passivo del 1878.

Dati a Torino addi 15. Gennaio 1878.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro

Signori

Convenzione della Società
del Cables Sottomarino

della
S

nota al Parlamento la legge del 19.
marzo 1853, la quale approva la
Convenzione stipulata il 3 febbrajo
stesso anno tra il Ministro dei
Lavori Pubblici ed il Signor John
Walkley Brett, per la costruzione di
un Telegrafo Sottomarino e terrestre
dalla Costa marittima della Spezia
fino a Cagliari ed al Capo Venturo.

La gravosità delle difficoltà d'ogni
maniera a vincersi nello esequimento
di quell'opera, pari all'importanza dei
servizi che era chiamata a recare,
non isfuggiva alla penetrazione
del Potere legislativo, il quale
coll'unico articolo della citata legge
autorizzava il Governo a concertare col
Signor Brett e ad inserire nell'atto
da rogarsi per detta Convenzione quelle

24

indicazioni che valessero a meglio
spiegare il senso delle stipulazioni
fattesi nella medesima

Non tendo ad appalesarsi
la opportunità della surriferita
disposizione di legge: ed il Ministero
conformandosi alle esigenze affatto
eccezionali alla specialità dell'
opera, trovo modo di valersi di
quella clausola, stipulando col
Sig.^o Brett apposita convenzione
in data 17. Febbrajo 1874. Diretta
a chiarire l'applicazione delle
disposizioni contenute nella
precedente convenzione anzi accennata
nella quale, d'accordo col Governo
Francese, il Ministero aderì
alla domanda fattagli dal
Sig.^o Brett, di connurre da
Cagliari al Capo di Spartivento
la linea, che colla convenzione
del 3. Febbrajo 1873. era stata
determinata da Cagliari al
Capo Teulada, alla quale
variante il Ministero aderì
tanto più di buon grado in quanto
che quella concessione imperiosamente
richiesta dalla condizione tecnico-
economica di quella parte dell'Isola
facilitava il prolungamento della
linea telegrafica col mezzo di altra

4

Fasola²

corda sottomarina per Roma alle coste
dell' Africa

Altre disposizioni dettate tutte
dalla ineluttabile necessita di fatti
venivano conseguite nella citata
convenzione del 17. febbrajo 1854,
fra le quali e piu specialmente
a notarsi la proroga a tutto dicembre
del 1854. del termine colla precedente
convenzione del 1853. prefisso
al 19. settembre 1854. per ultimare
la linea.

Malgrado la surripita
disposizione, la linea non prese
a funzionare che nell' aprile del
1855. e non senza frequenti inter-
ruzioni. Tuttavia e debito
di giustizia dichiarare che il
Telegrafo prestò grandissimi servizi
massime nella invasione del Cholera
che con tanta veemenza scoppio
in quell' Isola nell' anno 1855.

Riconosciutezi intanto te gravezze,
che il Governo veniva ad assumersi
con quella parte della manutenzione
delle linee posta a di lui carico
colla prima convenzione del
5. febbrajo 1853. ed importandogli
di evitare gl' inconvenienti derivanti
dall' obbligo della doppia sorveglianza
e talora della incertezza delle cuse.

Di questo entro il Ministero nel
diviamento di stipulare col
Sig. Brett una nuova convenzione
mediante la quale si provvedesse
ad un migliore andamento dei
rispettivi rapporti d'esercizio, di
manutenzione e di contabilità.

Essenzialissimo oggetto delle
nuove stipulazioni doveva essere
l'accertamento degli interessi arretrati
stati dal Governo assicurati colla
legge di concessione, interessi che
il Governo erasi costantemente
rifiutato di pagare, e perchè la
linea non era stata regolarmente
collaudata ed accettata, e perchè
il Sig. Brett non aveva ancora
provata l'accettazione della linea
di Corsica per parte del Governo
Francese, nè adempito all'obbligo
assunto nella convenzione del
5. febbrajo 1853. di assicurare
nel suo contratto col Governo
medesimo l'applicazione dei
due fili accordati ad esclusivo
uso del Governo Sardo, anche
sulla detta linea di Corsica.

Ritaurata in seguito
la linea della Sardegna col
cangiamento di gran numero
di pavi ed ottenuta dal Sig. Brett

una Dichiarazione colla quale il
Governo Francese autorizzava il
mantenimento dei due fili pel
nostro Governo nella Corsica, ^{cessarono}
i motivi che opponevansi, sia
all'accettazione della linea,
che alla decorrenza degli interessi
quarentenni, e si poté quindi venire
alla stipulazione definitiva
dell'unito progetto di convenzione
in data del 28. Novembre ora
scorso, nel quale, mantenuti in
vigore i patti essenziali della
primitiva concessione del 1853.
si modificarono in parte, o si
aggiunsero quelle condizioni che
allo stato delle cose erano utili
a mutarsi od introdursi.

Questa Convenzione è
sostanzialmente diretta a stabilire
le norme per l'esercizio e per
la manutenzione della intera
linea telegrafica; a determinare
il modo di controllare la rendita,
giusta l'art. 20. della Convenzione
approvata colla legge 19. marzo
1853: ed a transigere sulla
questione degli interessi assicurati,
per quanto riguarda il tempo
decorso dall'apertura della linea
medesima a tutto il corrente.

anno 1897, mediante una somma
completiva ed assoluta, essendosi
in essa contemplati anche i casi
di costruzione ed esercizio di nuove
linee che la Società intendesse
di eseguire, sia nell'interno dell'
Isola che in protendimento delle
corde sottomarine

Alcuni brevi cenni circa i
patti in questa Convenzione stipulati
gioveranno a porre in rilievo la
opportunità ed i vantaggi che a
buon diritto se ne ripromettono.

È procedendo categoricamente
nella Disamina dei più importanti
articoli, basterà semplicemente
accennare come colla disposizione
dell'art. 3° venga semplificata
la parte concernente la manutenzione
e custodia delle linee del Telegrafo
terrestre nell'Isola esonerandone
affatto il Governo e togliendo così
di mezzo ogni conflitto che dalla
promiscua gestione di quelle
due obbligazioni non poteva a meno
vi insorgere, ed accordando similmente
come compenso alla Società la
percezione di quelle tasse, per la
cui contabilità era indispensabile
un controllo sovente odioso nell'
applicazione, difficile sempre
nella esecuzione

M. Corinti

nella esecuzione.

Consequente poi all'adesione
dal Ministero data alla Società
di condurre la linea al Capo
Spartivento e l'assentimento accordato
coll'artj. 4. di costruire altra linea
in prolungamento di quella della
Sardegna per Malta, Corfu, Alessandria
d'Egitto, o altrove, colle riserve ivi
espresse, e la cessione alla Società med.
fatta col successivo artj. 5. delle due
linee telegrafiche da Porto Torres a
Sassari e da Neomone a Nuoro,
in corso di costruzione, col carico alla
medesima della loro manutenzione.

Non è in dubbio, che il
computo dei prodotti di queste
due linee, ed assai più il protendi-
mento della corda sottomarina alle
coste Settentrionali ed orientali del
Mediterraneo non siano per recare
tale uno sviluppo nell'esercizio da
liberare in breve il Governo dal paga-
mento d'ogni interesse assicurato.

Non è a tacersi il compenso che
ne viene al Governo dagli obblighi
che cogli artj. 8. e 11. la Società si
assume, di dare passaggio per il
cordone della Spezia a tutti i vapori
che attraverseranno la Sardegna, o
che partendo da un punto qualunque

di quell' Società saranno diretti al
Continente, dichiarando esenti dalla
i dispacci ufficiali governativi e qui
concernenti il servizio dell'Amministrazione
telegrafica

Venendo ora alla parte
principalissima della nuova convenzione
quella cioè che concerne la determinazione
degli interessi garantiti, decorsi
dall'epoca dell'attivazione della linea
a tutto il corrente anno, è uopo
ritenere come stia in fatti, che il
Telegrafo della Sardegna non ostanti
le imperfezioni, che per molto tempo
durarono prima del collaudo, abbia
tuttavia, anteriormente anche al secondo
semestre del 1855, funzionato per
modo da rendere importantissimi
servizi al Governo, il quale perciò
se non per istretto diritto, doveva
in via d'equità indursi ad ammettere
la decorrenza di quegli interessi dal
1° Luglio 1855, portandone così
la somma complessiva a L. 335,000.
in ragione cioè d'anno L. 150,000
costituita dal 5. p. 100 sul capitale
di tre milioni di lire nuove di
L. 1,500,000, come dall' art. 10. della
Convenzione del 1853. Per troncare
però ogni discussione e pretesa che la
Società faceva sorgere intorno alle spese

42

da lei sostenute per la manutenzione
del Telegrafo, le quali fino all'epoca
di questa stipulazione superando gli
introiti, potevano far nascere la questione
che, oltre agli interessi assicurati, la
società avesse anche diritto ad essere
di tali spese dal Governo rimborsata,
fu riconosciuto essere di reciproca
convenienza, al Governo di accordare,
ed alla società di accettare a soddisfa-
cimento di ogni arretrato interesse
la somma complessiva e fissa
di L. 300m. annuamente di due
annualità decorse sui tre milioni
di capitale in ragione del 5%.

Parole

Di dati chiarimenti non
sarà inopportuno di aggiungere
nell'interesse comune della società
e del Governo la considerazione
che, se nei limiti nei quali era ristretta
la linea, i suoi introiti tornarono
finora insufficienti a sopperire
alle spese di manutenzione, per cui
il Governo fosse esposto al pagamento
dell'interesse assicurato, la condizione
della società sarà certamente in
modo tale migliorata merce il
prolungamento della linea fino
alle Coste d'Africa, di Malta e di
Corfu che non potrà fallire una
rendita, la quale solleva pure il

Governo colla eventualità di dover
sopportare altre spese per l'assicurazione
dell'interesse.

Per le adottate considerazioni
il Ministero ha l'onore di
sottoporre con fiducia alle deliberazioni
della Camera di Deputati il
seguente Progetto di Legge Diviso
in tre articoli.

L'art. 1° è inteso ad approvare
la convenzione nei termini sovra-
scritti.

Coll'art. 2° si propone l'
autorizzazione della spesa di L. 300m.
per pagamento alla Società della
somma fissata coll'art. 13. della
suddetta convenzione da stanziarsi nel
bilancio 1875. del Ministero dell'
Interno dal quale dipende ora l'
Amministrazione Telegrafica.

E coll'art. 3° si propone la
istituzione di una Categoria apposita
(per memoria) nel bilancio 1878. del
Ministero suddetto all'oggetto di
applicarvi i pagamenti eventuali
che occorressero di fare alla Società
a congruo dell'interesse minimo
guarentito.

3 febbrajo stesso anno, approvata colla legge suddetta, si è fra Li. Signore Ministro dei Lavori Pubblici, Comm. Pietro Saleo capo e John W. Brett del fu Williams, nato a Somersetshire, convenuto e dichiarato quanto segue.

Articolo 1.

Circa all'applicazione dell'Articolo 4. della Convenzione 3 febbrajo 1853 il Sig. John W. Brett dovrà impiegare sulla linea telegrafica terrestre della Sardegna pali per una quarta parte che abbiano per lo meno la grossezza di Centimetri 20 misurata a un metro dalla base e di Centimetri 8 alla cima, e metri 9.50 di lunghezza e per le tre quarti parte che abbiano per lo meno la grossezza misurata a un metro dalla base di centimetri 15 e di centimetri 8 alla cima, e metri 9.50 di lunghezza, saranno tutti di buona qualità

R.

e di legno perfettamente
sano.

Che egli stabilirà
i pali a una distanza
tale che ve ne siano quin-
dici per ogni chilometro
nelle linee rette, ed a
minori distanze nelle
linee curve, secondo che
lo esige la maggiore
o minore strettezza
delle curve medesime.
Quando però il Signor
Brett provvedesse pali
di molto maggiori dimen-
sioni, allora potrà anche
collocarli a distanze mag-
giori, sino a metri st-
tanta uno dall'altro nelle
linee rette.

I pali saranno
ovunque solidamente
piantati nel suolo: e
nei siti ove la trazione
dei fili è obliqua per la
tortuosità della linea,
il Sig. Brett assicurerà
la stabilità dei pali con
contro puntelli.

Il filo di ferro
sarà di prima qualità,
del numero otto, della

B
7

3
propaganda di quattro mille
metri, debitamente gal-
vanizzato.

Il materiale del
detto telegrafo terrestre dovrà
essere riconosciuto, ed ac-
cettato dalla Direzione dei
Telegrafi di Sardegna.

La suddetta accettazione
dovrà essere fatta nei luoghi
di Cagliari, e di Porto Car-
res, non più tardi di 5 giorni
15 da quello della notifica-
zione dell'arrivo dei mate-
riali in quei porti. Questa
notificazione sarà data
dal Sig. Belli all'ufficio
dell'Intendenza di
Cagliari.

L'intera linea
telegrafica si intenderà
collaudata e così adem-
pito il disposto dello
Articolo 4.^o della Conven-
zione 5 febbrajo 1853 se
il telegrafo avrà rego-
larmente funzionato
per mesi quattro dal
giorno della prima sua
apertura su tutta la
linea.

S'intenderà che

2

il telegrafo abbia regolarmente funzionato durante quattro mesi, se le interruzioni succedute in quest'intervallo non eccedettero in lunghezza e in numero quelle che succedono d'ordinario in altre paesi sopra linee telegrafiche di eguale lunghezza.

Le interruzioni però provenienti dalle cause contro le quali la custodia e difesa stà a carico del governo, a termini dell'art. 16, non sono imputabili al Signor Brett, e non possono perciò considerarsi come causa d'interruzione per l'effetto della collaudazione.

Se l'esperienza dei suddetti quattro mesi trascorsi dopo il primo aprimento della linea con una frequenza e durata d'interruzione maggiore di quella che sogliono verificarsi come sopra in altre linee, avrà dimostrato che il

sistema di sospensione ed isolamento sia troppo debole per resistere alle cause naturali di questo o sconcerto, in tal caso il Signor Brett dovrà fare i provvedimenti necessari per porre stabile riparo ai riconosciuti difetti prima di ottenere la definitiva collaudazione.

Per assicurare l'adempimento delle obbligazioni, se nel detto caso fossero riconosciute necessarie, il Sig. Brett dovrà lasciare nelle casse del Governo la somma di Lire di Piemonte 450 mila in rendita pubblica, la quale gli verrà restituita dopo ottenuta la definitiva collaudazione, riservando al Sig. Brett gli interessi si pure tanto sugli stessi fondi pubblici.

Ad spiegazione poi del secondo comma dello Articolo 13 della convenzione, si dichiara che gli effetti dell'inter-



eruzione, di cui nel detto articolo, si applicano a tutte le interruzioni del telegrafo di Sardegna procedenti dalle cause di cui nella prima parte dello Articolo 16.

Articolo 2^o

La maggiore spiegazione dell'Articolo 11 della precitata convenzione, le parti contraenti dichiarano che per prodotto netto s'intende il residuo ottenuto, dopo avere dedotto dal prodotto brutto delle tasse, le spese ordinarie d'esercizio personale e materiale fatte dalla compagnia per le sezioni della linea telegrafica, alle quali si applica l'afficurazione dell'interesse.

Per determinare la porzione di prodotto netto relativo alla concessione Sarda si farà una massa del Capitale di tre milioni garantito dal governo Sardo, e di quattro milioni emez^o garantito dalla Prussia.

La parte offerente a questo

R,

Di Capitale
#

Governo sarà determinata
dal rapporto fra il capi-
tale su esso quarentito e
la suddetta massa totale.

Articolo 3°.

La più chiara intelli-
genza dell' Articolo 21 del
citato Capitolo, l'articolo
medesimo intender deve
come se fosse concepito nel
modo seguente:

« a corrispettivo della
« spesa di sorveglianza e difesa,
« che il Governo Sardo assume
« per la conservazione del
« Cablegrafo terrestre lungo
« l'Isola di Sardegna contro
« le manomissioni e la ma-
« levolezza degli uomini a
« tenore dell' Articolo 16, la
« Compagnia pagherà per
« ogni dispaccio trasmesso dal-
« la Spezia a Cagliari, o
« quando che sia dalla Costa
« d'Affrica ed oltre, non meno
« che per quelli che viceversa
« fossero spediti da Cagliari
« alla Spezia e quando che
« sia dalla Costa d'Affrica
« o da più in là, Lire Pienon-
« tefi due e fin cinquanta
« se il dispaccio non superi

D

«le venti parole, e di più in
«proporzione per i dispacci
«più lunghi, a norma
«delle tariffe, che si troveran-
«no in vigore in Piemonte,
«e ciò sino a che il numero
«ragguagliato dei dispacci
«giornalieri arrivi a 60,
«cioè sino al N.º di 21,900
«dispacci all'anno.

« Se in un dato anno
«il numero dei dispacci ^{spediti}
«spediti nell'una, o nell'altra
«delle succennate direzioni
«superasse i 21,900, di que-
«sto maggior numero non
«si terrà conto, cioè la
«Compagnia non pagherà
«la tassa che per i primi
«21,900 dispacci spediti nello
«anno medesimo.

« In caso che non
«raggiungano il numero
«suddetto, nessun mag-
«gior compenso potrà
«pretendere il governo ol-
«tre quello dei dispacci
«realmente spediti.

Articolo 4.

Il Signor Brett è
autorizzato a piazzare
lungo la linea telegrafica

dell'Isola di Sardegna
 due fili di servizio esclusivo
 del governo Francese e
 per contro egli dovrà ot-
 tenere dal governo Fran-
 cese la permesso di
 collocare e mantenere
 a sue spese due fili lungo
 la Corsica in servizio es-
 clusivo del governo Sardo.
 Articolo 5.

La tariffa per la spedizione
 dei dispacci dal golfo della
 Spezia al Capo Cenada,
 sarà determinata dal go-
 verno Sardo in concorso
 con quello della Francia
 sull'istanza che ne verrà
 fatta dalla Compagnia.
 Il maximum però di
 tale tariffa non potrà ec-
 cedere lire Piemontesi
 12,50 per ogni dispaccio non
 superiore a 20 parole spe-
 diti dalla Costa di Spezia
 al Capo Cenada e vice-
 versa e non potrà essere
 aumentato che di 50 per
 al più per ogni parola
 oltre le venti.

Articolo 6.
 Nessuna modificazione

alla tariffa potrà essere intro-
-dotta senza l'approvazio-
-ne del governo Sardo,
di comune accordo col
governo francese.

Articolo 2^o.

Il modo di controllare
le rendite della linea
telegrafica, di liquidare
l'importo della tassa ac-
cordata a profitto del
governo Sardo, a ter-
mini dell'Articolo 21
dell'atto di concessione
5 febbrajo, di regolare la
contabilità degli incassi
e di tenere il conto corrente
richiesto dallo Articolo
29 dell'atto medesimo, sarà
determinato da un rego-
lamento di pubblica
Amministrazione da
mettersi in vigore, pri-
ma che la linea tele-
-grafica sia aperta
all'esercizio, il quale fif-
serà le norme di tutte
le contropartite necessarie per
sorvegliare l'esercizio,
e la tenuta della con-
-tabilità.

Le spese di



questa sorveglianza e di
questo controllo staran-
no a carico della com-
pagnia sino alla
somma di L. 3000
annue.

Articolo 8.

La trasmissione dei
dispacci, e la loro co-
municazione dovranno
farsi nell'ordine
della loro presentazione
ed arrivo negli uffici
e senza riguardo alcuno
di persone ne di nazi-
onalità; i dispacci di
Stato però dovranno
avere sempre la prefe-
renza sugli altri.

Articolo 9.

La percezione delle tasse
dovrà farsi indistintamente
per tutti i dispacci, ad
eccezione di quelli del
servizio telegrafico, ossia
di quelli che riflettono
i provvedimenti da farsi
sulla linea telegrafica
o provenienti dagli im-
piegati delle linee stesse.

Articolo 10.

Per l'adempimento

D

Per gli avvisi ed ordini di
ufficio, diretti,

dell' Articolo 16 della
Convenzione 5 febbraio
in quella parte che
riguarda la compagnia
del Sig Brett dichiara
di riservarsi, quando
conoscuta più precisa-
mente le circostanze
dell' Isola, ma però
sempre prima della
apertura della linea,
e stabilire di concerto
col Direttore del Tele-
grafo dello Stato il sistema
col quale si possa su tutta
la linea telegrafica, e spe-
cialmente sullo Stretto di
Bonifacio e Sassari,
e dal Fagliari al Casio
Cenlada, riparare con
prontezza e sicurezza
ai difetti e ai guasti
derivanti da cause ed
eventi naturali, in modo
che il telegrafo non vada
soggetto per queste cause
ad accidenti naturali,
o più frequenti, né a
più lunghe interruzioni
di quelle che sono comuni
ed inevitabili a tutte
le linee telegrafiche in

J

altri paesi.

Nota
Il governo si riserva per parte sua di stabilire a sue spese il sistema di protezione che valga ad assicurare la linea telegrafica di Sardegna contro i derubamenti e le manomissioni e a giornata dagli uomini.

Articolo 11

Il governo Sardo non dissenta per parte sua che il Signor Brett invece di condurre la linea telegrafica da Cagliari al Capo Cenada, la conduca al Capo di Spartivento purché il governo francese computa anch'egli a questa variazione

Articolo 12.

A termini della Legge 19 Marzo 1873 s'è dovuto venire alla presente convenzione suppletiva, si dichiara che la linea telegrafica di cui nella Legge medesima s'è fatta menzione fra tutto Dicembre



del corrente anno.

Articolo 13

Per tutto quanto può riferirsi alla esecuzione del Capitolato di professione primitivo 3 febbrajo 1853 e delle presenti dichiarazioni e spiegazioni, il Sig. Brett legge il mo. d.omicidio in Torino presso la Ditta Pavia e Cravi, massi riserva d'istabilirlo in Genova, quando ciò potesse convenir meglio agli interessi della compagnia che egli rappresenta, Volendosi ora dai Signori Componenti nelle rispettive loro qualità ridurre tale convenzione in pubblico atto, onde, per quanto a ciascuno spetta, ed appartiene, abbiano piena ed intera esecuzione li sovra riferiti patto e condizioni, come fanno promesso e promettono di puntualmente eseguire, fanno questo me

Segretario infrascritto



di ricevere il presente sin come
per ricevuto letto e pubblicato
a chiara, alta ed intelli-
gibile voce alle parti in
presenza dei testimoni,
e tutte cose si sono
sottoscritti.

E per l'infirmità
estabellione alla tariffa,
Sottoscritti come all'ori-
ginale, minuta.

Giovanni Ravia

Edoardo Cattaneo test.

Santi Roberto test.

Il Direttore Generale Monna

La presente minuta
scritta di pugno e
carattere del Sig. Santi
Roberto, applicato in
quinto al Ministero, con-
tienti in fogli quattro
di carta bollata, scritta
sopra facciate quattordici,
compresa la presente,
e l'infirmità consta di
un foglio carta da bollo
scritta sopra tre facciate

In fede

Sottoscritto all'originale
minuta Michele
Piorina Segretario,

Per copia conforme
Il Direttore Capo di Divisione
nel Ministero dei Lavori pubblici

Parigi

D.

Copia

1856

46 1609

DIREZIONE DEI TELEGRAPHI ELETTRICI DELLO STATO

Copia

Questa Direzione con sua riverita lettera del 25 Dicembre 1856 n. 11028 incaricava il sottoscritto di recarsi in Sardegna onde provvedere al collaudo della linea telegrafica attraversante quell'isola, stata costruita per cura della Società del Telegrafo Sottomarino avvertendolo di tener per guida del suo operato tanto la Legge 19 Marzo 1853, quanto la Convenzione 1.ª Febbrajo 1854.

Partito verso la fine di dicembre da Genova le operazioni a ciò relative non ebbero principio che al giorno 2 dello scorso Gennaio e terminarono soltanto il 25 successivo Febbrajo stante la ragguardevole lunghezza della linea; la quale come si vedrà in appresso, per varj tratti percorre paesi dove non vi è traccia di strada.

Il collaudo venne eseguito in contraddittorio del Gio. Michele Francisci Ingegnere della Società, il quale per maggior soddisfazione dello scrivente, concesse seco durante l'operazione una squadra d'operaj per togliere immediatamente quel qualunque difetto che per caso si fosse potuto rinvenire e che avesse formato soggetto di rimprovero.

Dall'attento e minuto esame fatto alla linea telegrafica della Sardegna risulta che la Società del Telegrafo Sottomarino ha adempiuto nel modo il più formale alle condizioni imposte dalla Legge 19 Marzo 1853 e dalla Convenzione 1.ª Febb. 1854 e ciò per le seguenti ragioni:

- I. Spati tutti cavi e fili esseri di maggiori dimensioni di quelle portate dalla Convenzione 1.ª Febb. 1854 sino per la maggior parte injettati con solfato di rame.

- II. Il filo di ferro teso su tutta la linea si rinverme della miglior qualità che si sia mai impiegata.
- III. L'isolamento, abbenchi semplice, presenta sufficiente garanzia perchè fatto con molta cura.

La linea telegrafica terrestre della Sardegna comincia a S. Teresa, ossia alla parte Nord dell'Isola, e precisamente al punto dove viene a far capo il cordone sottomarino che attraversa lo Stretto Bonifacio, percorre la Gallura toccando Tempio e continua poi per Sassari, Macomer, Oristano e Cagliari, da dove un tronco di linea conduce al Capo Spartivento che forma l'estremità Sud dell'Isola.

L'intera linea trovasi divisa in tre sezioni, a ciascuna delle quali è applicato apposito personale di manutenzione. — Dette sezioni e personale trovansi ripartite come segue:

Sezione I. ^a Dal capo Spartivento ad Oristano	Chil. 140
Sorvegliata da un assistente, due capi- - squadra e sei guardie	
Sezione II. Da Oristano a Sassari	" 120
Sorvegliata da un assistente un capo- - squadra e sei guardie	
Sezione III. Da Sassari a S. ^{ta} Teresa	" 111
Sorvegliata da un assistente, un capo- - squadra e 10 guardie	
Lunghezza totale della linea, Chil. 371.	

Il servizio generale di manutenzione è diretto da un Ingegnere della Società, quindi la totalità del personale trovasi ripartita come segue:

- 1 Ingegnere Direttore
- 3 Assistenti
- 11 capi squadra
- 22 Guardiafili

Il collaudo venne eseguito nell'ordine seguente:

1. Pel tratto da Cagliari ad Oristano
2. Da Oristano a Sassari
3. Da Sassari a S^{ta} Teresa
4. Da Cagliari a Spartivento

Tronco da Cagliari ad Oristano.

Questo tratto di linea partendo da Cagliari segue lo Stradale Regio per Oristano passando dalla cantoniera di Sesto, Monaster, Nuramini, Villaregia, Serenti, Sanluri, Sardara, cantoniera Magoro, Uras, cantoniera Marubbio, cantoniera S^{ta} Anna, S^{ta} Giusta ed Oristano.

Esso è ricostruito quasi interamente con pali nuovi di grandi dimensioni, injettati con solfato di rame, inabramati alla cima per preservarli dall'infiltrazione delle piogge, e posti alla distanza dai 75 all' 85 metri l'uno dall'altro nelle rette ed a meno di 60 metri nelle curve.

L'isolamento dei fili è fatto con diligenza, ed i fili sono tenuti a conveniente distanza l'uno dall'altro, massime che attualmente

la linea, non è più che a tre fili. — Gli altri tre fili che vennero tolti non che gli accessori dei pali ad essi fili relativi, trovansi depositati nelle varie località per dove si è detto che passa la linea, e tutti in istato da essere di nuovo collocati sui pali.

Da Cagliari ad Oristano vi sono N° 1254 pali, dei quali 1021 di nuovo impianto iniettati con solfato di rame e N° 233 soltanto della primitiva posa. Il loro diametro alla base è di cent^{mi} 20 e la loro lunghezza di M° 7.50.

Oltre ai pali suddetti esistono sul detto tronco N° 16 mensole in ferro assicurate ai muri, e così i punti d'appoggio dei fili sommano a N° 1280 per chil^{tr} 90. —

Tutta la palificazione venne infissa molto solidamente mediante scavi di sufficiente profondità, e quindi, ne risulta che anche dal lato della regolarità nessuna osservazione ebbe ad emergere essendo tutti i pali posti a piombo.

Tronco da Oristano a Sassari

Da Oristano tenendosi quasi sempre sullo stradale Regio attraversa le località di Massimo, Cantoniera Framasca, Baulada, Cantoniera Paulilatino, Paulilatino, Abasanta, Cantoniera Ponte Melichis, Maomer, Cantoniera Campedo, Cantoniera Cadreas, Cantoniera Giava, Torralba, Bonanaro, Cantoniera Montesanto Codrongianus, Cantoniera Campomela, scala di Gioia e giunge a Sassari.

Questo tratto è della lunghezza di Chil ^{mi} 120, e la linea essendo perfettamente costruita come quella più sopra descritta da Bagliari ad Oristano non occorsero osservazioni in proposito.

Le fili appoggiano sopra 1822 punti costituiti da N° 1512 pali e N° 10 Mensole in ferro. Del quantitativo dei pali conridetti N° 951 sono nuovi, ed il rimanente sono vecchi, ma in buonissimo stato e delle maggiori dimensioni.

Tronco da Sassari a S. Teresa

Questo tratto di linea di Chil ^{mi} 111 perorre paesi dove non vi è traccia permanente di strada, e quindi è formato da una serie di linee rette attraversanti i territorj di Manisialca, Nebi, Marlij, Perfugas, Coghinas, Tempio Spossato, Bassausena, Giabardino e S. Teresa dove fa capo il cordone sottomarino per la Corsica.

La costruzione di questo tratto di linea deve per la natura stessa del paese montuoso e tortuoso che attraversa, aver presentato gravissime difficoltà. Ad onta di ciò la linea è ridotta allo stesso stato di quelle già descritte, e consta di N° 1449 punti d'appoggio formati da N° 260 pali nuovi, 1082 pali vecchi, 102 sostegni infissi negli alberi dei boschi attraversati e N° 6 mensole in ferro.

Tronco da Cagliari a Capo Spartivento

Questo tratto di chilometri 50 non è costruito colla stessa diligenza e solidità di quelli ora descritti e quindi venne dichiarato non collaudabile. — Meno che per un tratto di chil. 17, per rimanente è formato di pali fottili già corrosi alla base e che vogliono assolutamente essere cambiati. Vi è di più che il traliccio è di ottimo modo vizioso ed abbisogna di rettifica. Devesi però soggiungere che la Società aveva già riconosciuto tali inconvenienti e perciò provvisti altri N° 563 bellissimi pali in surrogazione degli attuali, quali nuovi pali trovansi già in Cagliari, e saranno piantati entro il corrente Marzo. —

Riassumendo il fin qui detto, l'intera linea dal S^{to} Teres a Cagliari della lunghezza di chil. 321 consta di N° 4251 punti d'appoggio formati da N° 1886 pali vecchi, N° 2232 pali nuovi, 31 mensole in ferro, e 102 sostegni in legno. Dessa è costrutta con diligenza e solidità, e quindi ha si dichiara tale da corrispondere nel modo il più formale al disposto dalle Convenzioni fra il Sig. Brett ed il Governo, e perciò accettabile.

Quanto al tronco da Cagliari a Capo Spartivento, on rebensi la Società provveduto il materiale occorrente al suo riattamento ma non potersi ritenere collaudato, sino a tanto che non sarà posto in opera.

Per Copia conforme all'Originali

J. L. Agostini

Agostini



coll'orig^{le} Ing. G. Manzoni

D

Entrate della linea telegrafica del Sottomarino del Mediterraneo nel 1855.

Mesi	Trasmisione al Continente		alla Società Ricevimento dal Continente		Disp. scambij in Sardegna e Corsica		Tasse spettanti Totale		al Governo per disp. scambij tra le Isole della Sardegna		Totale		Osservazioni
	Riparti	Imposto	Riparti	Imposto	Riparti	Imposto	Riparti	Imposto	Riparti	Imposto	Riparti	Imposto	
Aprile	26	247 So	28	310 "	40	101 So	94	659 "	35	90 "	129	749 "	
Maggio	67	776 So	59	685 "	52	135 "	178	1596 So	83	245 "	261	1844 So	
Giugno	98	1047 "	60	663 "	61	185 "	219	1895 "	77	206 10	296	2101 10	
Luglio	65	678 "	46	472 "	74	237 So	185	1327 50	94	260 "	279	1587 So	
Agosto	94	1053 "	118	1250 So	67	240 "	279	2543 So	99	185 So	378	2739 "	
Settembre	54	522 So	42	465 40	98	288 So	194	1246 40	106	222 So	300	1468 90	
Ottobre	94	918 So	91	889 So	82	197 50	267	2005 50	88	198 "	355	2203 So	
Novembre	75	697 So	63	588 So	70	197 So	208	1483 So	89	243 "	297	1726 So	
Dicembre	69	623 "	57	417 So	79	238 "	205	1278 So	75	206 "	280	1484 So	
Totale	642	6503 So	564	5741 40	623	1790 So	1829	14035 40	746	1856 10	2575	15891 50	

Ministero dell'Interno. 16. Febbraio 1858.

Il Direttore capo della 1^a Divisione
Meyer

D

Entrate della linea telegrafica del Sottomarino del Mediterraneo per 1856.

Mesi	Trasmissione al Continente		alla Società		Casse spettanti		al Governo		Totale		Operazioni
	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	
Genajo	69	710 So	78	739 So	65	283 So	66	212 So	277	1946 "	
Febbrajo	57	476 "	29	227 So	96	621 So	94	260 "	276	1585 "	
Marzo	57	632 So	106	625 "	24	185 "	91	241 So	288	1684 "	
Aprile	85	880 So	59	590 "	115	359 So	145	359 So	404	2189 So	
Maggio	80	832 So	64	731 "	95	302 So	159	429 So	398	2295 So	
Giugno	87	818 "	83	996 So	85	290 "	241	635 So	466	2640 "	
Luglio	141	1207 So	106	1331 So	125	477 So	163	435 So	505	3452 So	
Agosto	105	1402 So	108	1181 So	70	203 "	133	393 So	403	3180 So	
Settembre	82	847 "	87	911 "	95	244 "	92	245 "	356	2247 "	
Ottobre	104	1162 So	98	1012 So	106	294 "	148	389 So	456	2857 So	
Novembre	77	1225 "	90	1155 So	95	326 So	145	396 "	407	3103 "	
Dicembre	125	1275 "	127	1428 So	167	504 So	197	567 So	616	3775 So	
Totale	1031	11469 So	1032	10930 "	1143	4088 So	1664	4565 So	4882	30953 So	

Ministero del Tesoro. 15. febbrajo 1858.
 Il Direttore Capo della 1^a Divisione
 , Major

Sicrioti della linea telegrafica del Sottomarinao del Mediterraneo per tutto il 1857.

Mesi	Trasmisione al Continente		Ricerimento		Trasmissione alla Società		Transito dal Continente		Totale		al Governo		Totale Gen.le		Osservazioni
	Dispacci	Imposto	Dispacci	Imposto	Dispacci	Imposto	Dispacci	Imposto	Dispacci	Imposto	Dispacci	Imposto	Dispacci	Imposto	
Genajo	114	1210	101	1342	"	"	219	2552	208	613	40	423	3165	90	
Febbrajo	88	969	73	1170	"	"	161	2139	163	492	"	329	2631	"	
Marzo	196	852	144	882	"	"	300	1704	344	469	60	644	2173	60	
Aprile	198	1105	148	914	"	"	340	2019	196	342	"	536	2361	50	
Maggio	247	1291	233	1297	"	"	480	2588	314	594	50	794	3183	"	
Giugno	267	1364	239	1277	"	"	506	2641	324	590	50	830	3191	50	
Luglio	185	1306	112	1101	"	"	297	2408	343	549	"	640	2951	"	
Agosto	226	1279	269	1306	"	"	495	2586	308	484	50	800	3070	50	
Settembre	201	1685	240	1038	"	"	441	2723	280	488	50	721	3209	"	
Ottobre	182	1677	188	888	"	"	370	2562	247	412	"	617	2974	25	
Novembre	261	3027	228	1443	"	"	999	8711	277	448	"	1236	9156	"	
Dicembre	323	3839	240	1604	"	"	1095	10839	299	464	50	1384	11304	"	
Totale	2445	19605	2209	14232	25	9637	5619	43474	3301	5896	50	8920	49371	25	

Ministero dell'Interno 15. Febbrajo 1858.
 Il Direttore Capodella 1^a Divisione
 Alajay

Ingressi della linea telegrafica del Sottomarino Del Mediterraneo -
 negli anni 1855, 1856 e 1857

Riassunto.

Anno.	Cassa spettante alla Società		al Governo		Totale		Osservazioni
	Dipaciti	Importo	Dipaciti	Importo	Dipaciti	Importo	
1855	1829	14035 40	746	1856 10	2575	15891 50	L'apertamente della linea ebbe luogo il 15 April 57.
1856	3218	26387 80	1664	4565 60	4882	30953 40	
1857	5619	43474 75	3301	5896 50	8920	49371 25	
Totali	10666	83897 95	5711	12,318 20	16347	96216 15	

Ministero dell'Interno. 15. Febbraio 1858.

Il Direttore capo della 1^a Divisione
 Alfieri

Alvesano

1
Convenzione
fra il Signor Ministro
dei Lavori pubblici e la So-
cietà del Telegrafo sottoma-
rino del Mediterraneo rap-
presentata dal suo gerente
Signor John Mulhires
Brett, a ciò specialmente
autorizzato dall' Articolo 8,
del verbale dell' Adunanza
generale degli Azionisti
tenuta a Parigi li 15 giugno
1874 (Allegato B), stipulata
in nome e nell' interesse di
detta Società per mezzo del
Signor Giovanni Lavia
Banchiere in questa Città, suo
Procuratore Speciale, come
da atto 24 giugno ultimo
rogato John S. Verrin
Notajo a Londra (Al-
legato A).

Compiuta e ol-
laudata la linea telegra-
fica dalla Costa della
Spezia al Capo di Sparti-
vento in Sardegna, dovendosi
stabilire le norme per
l'esercizio e per la manua-



estensione della medesima non che determinare il modo di controllarne la rendita giusta l'articolo 29 della Convenzione approvata colla legge 19 Marzo 1853, fu ravvisato opportuno, nell'interesse reciproco della Società costituita dal Signor Brett e del Governo, di modificare in tale occasione alcuni articoli della precedente Convenzione, di transigere sulla questione degli interessi assicurati, per quanto riguarda il tempo decorso dall'apertura della linea telegrafica a tutto il corrente anno 1857, mediante una somma complessiva ed assoluta e di contemplare nei casi di costruzione ed esercizio di nuove linee nell'Isola di Sardegna, non che del prolungamento col mezzo di altra corda sottomarina del Telegrafo della Sardegna verso Malta, Corfu ed

altrove, che la Società inten-
desse di eseguire. In de-
pendenza del che si è fra
il Sig. Ministro dei La-
vori Pubblici, di concerto
con quello delle Finanze,
e la detta Società, in per-
sona di un soprano, stabi-
lito e convenuto quanto
segue.

Articolo 1°.

L'esercizio del Telegrafo
sarà fatto dal governo
con impiegati da lui
nominati, come all'Art. 9°.
La sua manutenzione sarà
in vece sostenuta dalla So-
cietà, la quale perciò si
obbliga di mantenere cos-
tantemente e senza inter-
ruzione su tutta la linea
due fili apposti ad esclu-
siva disposizione del go-
verno Sardo.

Questi due fili trovano-
già compresi nelle corde
costituenti le linee sotto-
marine. Sulle linee
terrestri si annera per ora
che ve ne sia un solo

2

concio tuttavia, che l'altro sarà aggiunto testo che il Governo lo esiga, ed in tal caso la Società si obbliga a fare alla qualificazione quei rinforzi, che fossero trovati necessari.

Quanto agli altri fili, la Società si obbliga di mantenerli in quel numero che soddisfi al bisogno della trasmissione dei disegni, sia nel servizio dei privati, che del Governo francese.

Articolo 2.^o

Quando però in progresso di tempo la Società, a tenore dello Articolo precedente, rinvenga di suo interesse di stabilire i due fili ad esclusivo servizio del Governo, come nella Convenzione primitiva approvata colla Legge 19 Marzo 1853, e quel maggior numero di

2

fili, che repenterà necessario
per il proprio servizio,
essa potrà esigere che
sia separato l'uno dall'
altro servizio, pur sempre
a termini di detta Con-
venzione del 1853, purchè
il prodotto netto del
Telegrafo abbia super-
rato, almeno per due
anni consecutivi, l'in-
teresse assicurato del
5 per cento, tenuto conto
delle spese, che, in con-
seguenza di detta sepa-
razione verranno a
carico del governo per
proprio servizio.

Articolo 3°

Per quanto spetta alla
manutenzione e custodia
delle linee del Telegrafo
terrestre nell'Isola di
Sardegna, la Società af-
sume tutte le obbligazioni,
che dall'Articolo 16
della Convenzione ap-
provata colla legge del
19 Marzo 1853 erano
divise fra essa ed il

Q

Governo, ed in compenso
di ciò il governo rinun-
cia per parte sua al
corrispettivo accordo
togli dall' Art. 21 del-
la convenzione predet-
ta, ed adunque indol-
te, che tutte le tasse
per dispacci inbiati
sulle linee della So-
cietà dalla Costa
della Spezia e vice-
versa appartengano
senza eccezione alla
Società medesima.

Articolo 4°

Il governo adunque,
che la Società costruisca,
o permetta altrui di cos-
truire altra linea in
prolungamento di
quella della Sardegna
per Malta, Cefri,
Alessandria d' Egitto,
o altrove, a condizione
però che i dispacci, i
quali passeranno per
queste linee, se saranno
diretti nello o dallo
Stato, non sieno gravati.

8

di tassa maggiore di
quelli dei Governi più
favoriti; ed inoltre il
governo stesso dichiara,
che durante il periodo
della durata della con-
cessione, di cui all'Arti-
colo 23 della convenzio-
ne approvata colla leg-
ge 19 Marzo 1873, esso
non farà altra conces-
sione, ne farà costruir
a spese dello Stato nel-
sul altra linea tele-
grafica sottomarina,
che da un punto
qualunque dello Stato
di terra ferma vada
alla Sardegna, o che
da quest' Isola vada
ad un punto qua-
lunque della Costa
di uno Stato Estero, e ciò
in modificazione del
secondo a linea di detto
Articolo 23.

Articolo 3^o

Il governo cede alla
Società le due linee
telegrafiche dal Porto



Corres a Sassari e
da Maudner a Nuoro,
in corso di costruzione,
per tutto il tempo de-
terminato dall'Art. 29
della Convenzione
approvata colla leg-
ge 19 Marzo 1853.

La manutenzione
di queste due linee
sarà a carico della
Società ed i proventi
di esse andranno
a di lei vantaggio,
da cui si trarrà per
nel calcolo da stabilir-
lisi per determinare
il prodotto, di cui all'
Articolo 11 della con-
venzione approvata
colla citata legge del
1853.

Articolo 6°

Quando la Società
intendesse di chiedere
la concessione di altre
linee nell'Isola di
Sardegna, il governo
permetterà che essa
le eseguisca a sue



spese colle condizioni di
favore accordate dalla
presente concessione.

Articolo 7.

Alla linea telegrafica
terrestre della Sardegna
saranno applicate
le discipline tutte vigenti
a' quarantagiu delle
linee telegrafiche dello
Stato.

Articolo 8.

In compenso di tutti
gli onzi accennati
favore accordati alla
Società, questa si obbliga,
anche nel proprio in-
teresse, a che tutti i dis-
pacci, che attraverseran-
no la Sardegna, o che
partiranno da un punto
qualunque di quell'Isola
e saranno diretti al
Continente, debbano
passare per il Cordone
della Spezia.

Articolo 9.

Saranno inantennate
Stazioni telegrafiche nelle
Isole di Sardegna

9

a Campio, Sassari, Macomer, Cristanu, Cagliari, Porto Torres e Olbano.

Il personale di esse Stazioni sarà nominato e pagato dal governo e dipenderà direttamente dall'Amministrazione dei Telegrafi dello Stato, la quale provvederà pure al corredo e mantenimento di dette Stazioni; ma la Società compenserà al Governo una somma fissa di lire sedicimila all'anno, la quale andrà soggetta ad aumento nel caso di apertura di nuove Stazioni in ragione di annue lire mille e ad una o carico della Società. Fra gli impiegati addetti alle Stazioni di Cagliari e di Spezia ve ne saranno per ciascuna che conosca perfettamente la lingua inglese, proposto

J

Della

dalla Società e gradito
dal Governo.

Articolo 10.

Se la Società trascurasse la sorveglianza e manutenzione delle linee terrestri nell'Isola di Sardegna essi da sequirne interruzioni più frequenti, che sulle linee ordinarie ben costruite, sarà in facoltà del Governo di provvedere a spese della medesima.

Le spese di manutenzione di dette linee, da dedursi dal prodotto lordo per fissare la quota dell'interesse dovuto dal Governo, dovranno essere giustificate e non potranno oltrepassare la annua somma di Lire nuove di Piemonte cinquantamila, comprese quelle di un Ispettore che la Società avrà diritto di mantenere in

Q

Sardegna a garanzia
dei proprii interessi,
tanto nella manuten-
zione delle linee, come
nell'esercizio.

Articolo 11.

I dispani ufficiali go-
vernativi sono esenti
da tassa, come pure
quelli di servizio scam-
biato tra l'Amministrazione
dei Telegrafi e gli
impiegati dell'Isola,
oppure fra gli impie-
gati della Società per
quanto riguarda la
manutenzione, come
anche quelli dei rap-
presentanti della
Società da Corino ad
un punto qualunque
dell'Isola e viceversa.

Articolo 12.

I dispani di servizio
della Amministrazione
dei Telegrafi e del
servizio di manutenzio-
ne avranno la pre-
cedenza. Per gli altri
si osserveranno le

2

disposizioni prescritte
dalle vigenti Conven-
zioni Internazionali
e dall'vigente Rego-
lamento.

Articolo 13,

Per l'assicurazione
dell'interesse, di cui
all'Art. 10 della Con-
venzione approvata
colla legge 19 Marzo
1873 e per quanto
riguarda il tempo,
in cui il Ctelegrafo
ha funzionato dalla
Spezia a Cagliari, cioè
dal dì della sua aper-
tura in poi, essendo
insorta questione fra
i rappresentanti della
Società ed il governo
circa il montare di
tale interesse, a motivo
delle imperfezioni, che
per alcun tempo si
manifestarono nel
Ctelegrafo stesso, dopo
molte discussioni sulla
intelligenza dello arti-
colo 14 della Convenz.

R

del 1853 e sugli obblighi
spettanti alla Società
circa alla perfetta
costruzione del Tele-
grafo terrestre nella
Isola di Sardegna,
che non fu se non
dopo lungo tempo
regolarmente compiuta,
avuto ad ogni cosa
l'opportuno riguardo,
anche rispetto ai servizi
resi allo Stato pendente
un tal tempo, il go-
verno si obbligò di
pagare alla Società
la somma complessi-
va ed assoluta di
lire trecentomila come
corrispettivo degli in-
teressi, a cui può aver
diritto, e delle spese di
manutenzione sos-
tenute a tutto l'anno
corrente 1877, e ciò
indipendentemente
da quanto venne pria
d'ora dal governo ver-
sato alla Società degli
introiti del Telegrafo



Mediante un tale pagamento, la Società rinunzia ad ogni ulteriore pretesa in dipendenza dell'interesse assicurato pendente detta epoca e ad ogni rimborso di spese da lei sostenute, nella manutenzione della linea, non che al ricupero degli introiti del Telegrafo, sui quali la Società non avrà alcun titolo fino a tutto il 31 Dicembre corrente, ad eccezione delle somme già come sopra a lei versate, e lo Stato per parte sua rinunzia al rimborso di quella porzione di spese d'esercizio da lei sostenute pendente la stessa epoca, cioè fino a tutto l'anno corrente.

Articolo 14.

Relativamente al tempo successivo a

quell'epoca, ivi dal
1.º gennaio 1878 in poi,
tale interesse sarà rego-
lato giusta l'Articolo
11 della citata Conven-
zione del 1873, stabilen-
done il prodotto netto
colla deduzione dal
prodotto brutto;

1.º Della somma
da pagarsi al go-
verno per le Stazioni
da S. Stefano, gius-
ta l'Articolo 9 della
presente;

2.º Delle spese sulla
manutenzione di
cui all'Articolo 10,

3.º Delle spese in-
contrate sulla ma-
nutenzione delle due
cardi sottomarine del-
la Spezia e di Ponifa-
cio, da giustificarsi
regolarmente.

Su queste basi si
farà ogni semestre
il conto del prodotto
netto ottenuto dalla
Società e servi sarà

2

deficienza del minimo
d'interesse garantito,
il governo pagherà
alla Società quanto
manca a completarlo,
non più tardi di
un mese dopo spi-
rato il semestre.

Articolo 15.

Per determinare
tale prodotto netto
in relazione a quanto
precede, gli impiegati
invieranno la conta-
bilità degli introiti al-
la Direzione dei
Telegrafi dello Stato
la quale, dopo aver
prese le note neces-
sarie la passerà
mensilmente o i
rappresentante del-
la Società in Torino,
con debite elemente,
per verificarla.

Articolo 16.

All'epoca, in cui, a
termini degli Articoli
25 e 26 della citata fon-
dazione del 1853 e

Dell'Articolo 5° della
presente, il telegrafo
e le linee subordarie
dell'Isola di Sardegna
dovranno passare
in proprietà dello
Stato, la Società si
obbliga di consegnarli
in istato di perfetta
manutenzione.

Articolo 17.

Non è derogato
alle disposizioni
della Convenzione
approvata colla
Legge 19 Marzo
1843 se non in quanto
esse vengono mutate
o modificate dalla
presente.

Articolo 18.

La presente Con-
venzione non sarà
definitiva, né valida,
se non dopo la sua
approvazione per
legge.

Corino li ventotto No-
vembre milleottocento
cinquanta sette.

Il Ministro dei Lavori
Pubblici G. Paleocapa.
Per la Società e per il Signor
Brett gerente della
medesima

Sottoscritto Gior. Pavia
Il Direttore capo di
Divisione al Minis-
tero dei Lavori Pubblici
Sottoscritto Paviazzardi.

Per copia conforme all'originale
esistente al Ministero di Lavori Pubblici
Paviazzardi

Allegato A.

5/11 17
12
Pardevant M^r. John
Sise Venn, Notaire pub-
lic à Londres par auto-
rité Royale dûment
admis et assermenté,
sousigné,

A comparu
Mons^r. John Matthews
Phett, Ingénieur,
demeurant N^o 2, Hat-
terson Square à Londres
Agissant en qualité
de Gérant de la Socie-
té du Télégraphe
Méditerranéen dont
le Siège est à Paris
rue Richelieu N^o 83.

Lequel a déclaré
constituer pour son
mandataire spécial
Monsieur Jean Pavia,
Banquier, demeurant
à Paris,

À qui le comparant
donne pouvoir de, pour
lui et en son nom

1^o Discuter avec le
Gouvernement de
sa Majesté le Roi
de Sardaigne, les bases
et conditions d'une
nouvelle convention
explicative et modifi-
cative des conven-
tions actuellement
en vigueur du cinq
Fevrier mil huit
cent cinquante trois,
et dix sept fevrier
mil huit cent cin-
quante quatre, acceptés
la dite convention
et la signer.

2^o Négocier avec le
dit Gouvernement
le compte pendant
entre ce gouverne-
ment et la Compagnie,
tant pour les
sommes dues à cette
dernière pour la
garantie d'intérêts
promise, que pour
les sommes dont elle
peut être débitrice
pour frais de manu-
tention et autres.

Q

Finer le point de
 départ des intérêts
 garantis, les recevoir
 ainsi que toutes ba-
 lances de comptes,
 en donner quittance
 et décharge, débattre
 tous les points en
 litige, les mettre en
 arbitrage, passer et
 signer tous actes,
 être domicile dans
 les Etats Sardes; sub-
 stituer au besoin dans
 les présents pouvoirs
 et généralement faire
 tout ce qu'il jugera
 utile aux intérêts
 de la Compagnie.

Provenant avoir
 pour agréable et
 ratifier tout ce qui
 aura été fait par
 le dit mandataire.

Dont acte
 fait et passé à Lou-
 dres, en l'étude du
 notaire soussigné,
 ou le Constituant
 l'a dûment signé,
 scellé et déclaré d'au



la forme prescrite par
les lois Anglaises
après lecture faite,
le vingt quatre Juin
mil huit cent cin-
quante sept, en pré-
sence du dit Notaire
et des Messieurs William
Shergold Browning
et Etienne Charles Mar-
rabé tous deux témoins
à ce requis, domiciliés
à Londres et au fsc
soussignés.

Sottoscritto John W. Brett.
Centois Sottoscritto
W. S. Browning
Etienne Charles Marhabé.

quod attestat
Sottoscritto John S. Veun Not
P. S.

Vu au Consulat
General Sarde à Londres
le 24 Juin 1857. Vu
pour legalization de
la signature de Monsieur
John S. Veun Notaire
Public dûment aduis
et juré.

Le vice Consul
Sottoscritto Robert A. Keatt



1447 Visto alla Regia
Segreteria di Stato
per gli affari Esteri
sulla legalizzazione della
firma del Vice Console
D. S. M. in Londra
Carino il 30 giugno 1877
Sottoscritto E. Poyet 150

Per Copia Conforme
Al Direttore capo di Direzione
al Ministero dei Lavori Pubblici

(Signature)
C. M. Segra

Allegato B.

S-5.

24

Espresso (parte, in qua) Di
Verbale Dell'Assemblea generale
Degli Azionisti della Società Del
Telegrafo elettrico sottomarino Del
Mediterraneo

Le dimanche vingt-cinq
sept, le Lundi quinze Juin, trois
heures de relevée, par suite des avis, etc.

L'Assemblée des actionnaires
s'est réunie au siège social à
Paris, rue Princesse, N. 83, on se
trouvait Messieurs J. W. Brett
Gérant, M. Mallat de Bazilau,
Codros et Chartard, commissaires
nommés à la séance de l'Assemblée
générale du six Mars dernier, plus
quatre vingt quatre actionnaires
représentant sept mille quatre cent
soixante huit actions, etc.

Sur les termes de l'article vingt
six des statuts et après l'échange
de quelques observations, Monsieur
Millard, plus fort propriétaire
d'actions, présent est appelé au
fauteuil de la présidence.

L'Assemblée désigne pour
secrétaires Messieurs Morgue
propriétaire, M. Moulague officier
en retraite, et enfin pour secrétaire
Monsieur Max Troy ancien avoué.

Le bureau ainsi constitué,
Monsieur le Président déclare la
séance ouverte, etc.


Les résolutions suivantes sont
mises aux voix successivement.

8.

Elle l'Assemblée générale
autorise et donne tout pouvoir
au Gérant (Monsieur Dret) de
conclure une nouvelle convention
avec le Gouvernement Péruvien
pour le règlement de l'Exploitation
de la ligne télégraphique et la
liquidation des intérêts dus à la
Compagnie.

L'Assemblée consultée
successivement sur les résolutions,
les vote à l'unanimité.

Monsieur Mallat de Razilau
déclare s'abstenir totalement sur
tout l'ensemble des résolutions.



L'ordre du jour étant épuisé,
Monsieur le Président lève la
séance. _____

De tout quoi a été rédigé
le présent procès verbal signé
du bureau et du greffier. _____

— Signé au registre —
Le Président — M. Millaud —
Les Secrétaires — Moulague et
Morgue — Le Secrétaire — Marbois.
Par procuration de Monsieur Brott —
Signé Despres. _____

Par extrait conforme

P. Il Direttore Capo di Divisione
nel Ministero dei Lavori pubblici

A large, ornate handwritten signature in black ink, enclosed within an oval border. The signature appears to be 'Calisto Tanzi'.

Giulio

SESSIONE 1857-58

N° 4-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GRIXONI, CASTAGNOLA, BRUNET, CAVALLI, DESPINE,
REVEL OTTAVIO, MENABREA

sul progetto di legge presentato dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici

nella tornata del 19 gennaio 1858

Convenzione per l'esercizio del telegrafo sottomarino
dalla Spezia a Cagliari ed oltre.

Tornata del 1° marzo 1858.

MESSIEURS,

Le projet de construire une ligne télégraphique dirigée de la Spezia à Cagliari, et de là à l'Afrique française, fut présenté au commencement de 1855 à notre Gouvernement par M. John Walkins Brett au nom de la *Société du télégraphe électrique sous-marin de la Méditerranée pour la correspondance avec l'Algérie et les Indes*. Destiné à servir de moyen de communication entre l'Europe, l'Afrique et les contrées les plus éloignées de notre continent, et à utiliser, à cet effet, les lignes terrestres déjà établies sur notre territoire; destiné, en outre, à faciliter nos rapports journaliers avec la Sardaigne, cette partie si importante du royaume, et à rendre plus actives nos relations commerciales avec l'étranger, un tel projet ne pouvait que rencontrer la plus grande faveur auprès du Gouvernement, du Parlement et du pays.

Aussi le Gouvernement s'est-il empressé par le moyen du Ministère des travaux publics de stipuler avec M. Brett la convention du 5 février 1855; le Parlement n'a pas hésité à la sanctionner par la loi du 19 mars suivant, et les capitalistes nationaux ont manifesté la confiance que leur inspirait cette entreprise, en souscrivant pour la majeure partie des actions.

(4-A)

La nouvelle convention stipulée le 28 novembre 1857 et que le Gouvernement vient proposer aujourd'hui à l'approbation du Parlement, ayant pour but de modifier celle déjà sanctionnée par la loi du 19 mars 1853, votre Commission a cru de son devoir de prendre une connaissance approfondie de tout ce qu'avait fait la Société Brett depuis cette première convention ; et elle a pensé qu'un résumé succinct des informations par elle recueillies serait utile pour éclairer la Chambre dans la détermination qu'elle est appelée à prendre maintenant.

La convention approuvée par la loi du 19 mars 1853 a été le premier point de départ des opérations de la Société Brett, et elle devait être suivie d'une convention analogue avec la France, dont la ligne toucherait le territoire, soit en Corse soit en Afrique.

C'est pourquoi le Gouvernement y a apporté toutes les précautions qui lui semblaient pouvoir assurer à la fois l'exécution certaine et prompte de l'entreprise, sa bonne confection, la protection nécessaire pour prévenir, en Sardaigne, toute dégradation et tout retard dans les transmissions des dépêches. Il y a, en outre, stipulé la réserve de pouvoir disposer de la ligne pour les relations continues des autorités de l'île avec l'autorité centrale à Turin.

Les conditions essentielles qu'il a insérées dans cette première convention ont été :

La direction de la ligne de la Spezia au cap-nord de la Corse, puis après la traversée de cette île jusqu'à Bonifacio, la traversée du détroit et de la Sardaigne, en passant par Sassari et Cagliari, jusqu'au cap Teulada ; enfin la continuation de la ligne jusqu'à la côte d'Afrique (art. 1-2) ;

L'établissement de deux fils à la disposition exclusive du Gouvernement sarde, et exempts de toute taxe sur les dépêches (art. 5-19-22) ;

L'établissement de la ligne entièrement à la charge de la Société pour tous frais quelconques et éventuels, sous la surveillance de la direction générale des télégraphes sardes (art. 4) ;

Son achèvement dans 18 mois (art. 8) ;

Le maintien sans interruption de son exercice et l'entretien tant du matériel que du personnel (art. 15-16) ;

Après 50 ans, la cession à l'Etat en propriété de toute la ligne (art. 26) ;

En corrélatif de ces conditions imposées à la Société Brett, le Gouvernement lui a concédé un privilège de 50 ans (art. 25).

Il a déclaré d'utilité publique ladite entreprise, autorisé l'entrée en franchise du matériel, limité au droit fixe de 1 fr. les droits sur tous les contrats à passer (art. 5-6-7) ;

Il s'est, en outre, chargé de faire garder et surveiller la ligne terrestre en Sardaigne (art. 16) ;

Enfin il a garanti à la Société, à commencer du jour

où la ligne fonctionnerait jusqu'à Cagliari, un *minimum* de produit net correspondant à l'intérêt de cinq pour cent sur le chiffre de la dépense d'établissement, dépense fixée à forfait à trois millions pour le trajet de la Spezia au cap Corse, et de Bonifacio au cap Teulada, avec la clause que dans cette somme se trouverait aussi comprise la conservation successive du câble sous-marin;

Si toutefois l'exercice vient à être interrompu plus de deux mois, la garantie devra être réduite en proportion (art. 10-11-12-13-14);

Le produit des dépêches dans l'intérieur de l'île transmises par les fils du Gouvernement a été déclaré (art. 20) appartenir au Gouvernement, et la Société s'est, en outre, soumise à lui payer 2 50 (art. 21) pour chaque dépêche étrangère de 20 mots, en compensation de la surveillance de la ligne;

Les parties se sont d'ailleurs réservées de s'entendre sur le mode de contrôle à établir, pour assurer la garantie d'intérêt (art. 29.)

A la suite de cette convention, la Société a passé avec le Gouvernement français une convention analogue, approuvée par la loi du 10 juin 1855 (jointe à la présente, *annexe n° 1*), l'autorisant à construire, dans le délai de deux ans, la ligne ci-dessus à travers l'île de Corse, et à la continuer du cap Teulada à la côte d'Afrique entre Tunis et Bone, de manière à pouvoir être mise en rapport avec toute ligne partant de Tunis pour aller dans l'Egypte et les Indes.

Les conditions sont semblables aux nôtres tant pour la construction que pour la durée de la concession. Elles en diffèrent néanmoins par l'obligation de *faire passer à travers la France toutes les dépêches à la destination de l'Angleterre*; par l'engagement pris par M. Brett de ne construire aucune autre ligne pour aller de l'Europe aux Indes sous peine d'annulation de sa concession; par la garantie d'un *minimum* de produit net équivalent à un *intérêt de 4 0/0*, lequel a ensuite été porté à 5 0/0 par la loi du 17 juillet 1855 sur le capital employé: 1° dans l'île de Corse; 2° entre le cap Teulada et la côte d'Algérie; 3° de la côte d'Algérie à la frontière de Tunis et à Bone, capital qui ne pourra toutefois excéder 4,500,000 francs; par la réduction proportionnelle de cette garantie d'intérêt, lorsque dans l'année *la durée totale des interruptions se sera élevée au-delà de trente jours*; par la mise de la *totalité des frais à la charge du concessionnaire*, lequel percevra *reciproquement toutes les taxes des dépêches privées*; par la mise encore à sa charge des *frais de contrôle*, lesquels ne pourront toutefois dépasser 5,000 fr.

Ces conditions sont, comme on le voit, plus simples et plus avantageuses que celles passées par le Gouvernement sarde; mais si l'on tient compte des circonstances différentes des deux États quand ils ont traité, on ne sera pas surpris que la France ait pu stipuler des clauses plus favorables.

(4-A)

L'expérience acquise par la Société et par le Gouvernement sarde, dans la construction de la ligne, la nécessité de mettre en harmonie la première convention avec celle passée par le Gouvernement français, et les doutes élevés sur l'interprétation de quelques articles, ont amené les parties à profiter de la latitude, réservée dans la loi, art. 29, de compléter cette première convention par une convention nouvelle stipulée à Turin le 17 février 1854.

Cette seconde convention ci-jointe (*annexe 2*) a pour objet essentiel de déterminer les dimensions et la distance des poteaux, les qualités et dimensions du fil de fer, le tarif à conclure avec le Gouvernement français, le paiement de l'indemnité à charge de la Compagnie pour la surveillance du Gouvernement, le mode d'établir le produit net, et les diverses questions de détail propres à assurer la régularité des rapports entre la Compagnie et le Gouvernement. Il y a été en outre stipulé que la ligne devrait être achevée à la fin de décembre 1854, et qu'au lieu d'être conduite au cap Teulada, la Société pourrait avec l'agrément du Gouvernement français la diriger sur le cap Spartivento.

Malgré les difficultés nombreuses éprouvées, et les retards auxquels elles ont donné lieu, la Société s'est trouvée en mesure de faire fonctionner la ligne de la Spezia à Cagliari le 15 avril 1855, et dès lors son exercice n'a pas éprouvé la moindre interruption. Seulement l'expérience ayant fait reconnaître la convenance d'employer de plus forts poteaux et de les injecter de sulfate de cuivre pour assurer leur conservation, la plupart ont déjà été remplacés avec cette préparation.

Une collaudation générale a été prescrite en 1856 par le Gouvernement. Elle a été faite par l'ingénieur Manzoni, attaché au service d'inspection des télégraphes, et son rapport ci-joint (*annexe n° 5*) fait voir que l'exécution de la ligne est satisfaisante.

Quant aux deux câbles sous-marins qui forment la communication entre la Spezia et le nord de la Corse, et entre Bonifacio et la Sardaigne, il n'ont pas éprouvé, depuis leur placement, la moindre avarie, ce qui prouve qu'ils ont été établis aussi d'une manière convenable.

Les obligations contractées par la Société relativement à l'exécution de la ligne et à son exercice se trouvant ainsi remplies, il est le cas de déterminer celles qui compétent à notre Gouvernement en suite de la convention de 1853. A cet effet, le Ministère s'est occupé de faire opérer la liquidation de toute la comptabilité arriérée, et il a cherché dans le même temps à rendre plus facile la comptabilité à venir, en simplifiant les rapports entre le Gouvernement et la Compagnie; c'est là l'objet du projet de loi qui vous est soumis.

Pour l'apprécier, votre Commission a dû chercher à connaître aussi exactement que possible les produits et les dépenses de la ligne télégraphique. D'après ses instances, le Mi-

nistère de l'intérieur, dont dépend cette administration, a fait dépouiller avec le plus grand soin la comptabilité et dresser plusieurs états qui présentent à la fois les résultats des opérations antérieures et les éléments nécessaires pour apprécier les résultats à venir.

Ces états (ci-joints, *annexe n° 4*) forment trois séries.

L'état *A* présente année par année les produits du télégraphe :

En 1855, depuis le 15 avril au 31 décembre;

En 1856, du 1^{er} janvier au 31 décembre;

En 1857, du 1^{er} janvier au 31 décembre.

L'état *B* comprend les dépenses annuelles d'entretien et d'exercice.

L'état *C* est un résumé comparatif du mois de novembre 1856 avec le même mois de novembre 1857, le premier dans lequel a fonctionné la ligne de Cagliari en Afrique, afin de faire apprécier l'influence qu'a eue immédiatement l'ouverture de cette communication sur le nombre et le produit des dépêches.

L'examen des chiffres portés dans ces divers états donnent lieu de faire les observations suivantes.

L'état *A* se divise en tableaux distincts pour 1855-56-57, présentant, mois par mois, le nombre et le produit des dépêches transmises et reçues du continent, celles passées en transit, celles échangées entre les diverses stations de la Sardaigne. Un quatrième tableau donne ensuite le résumé annuel.

Il suffit de jeter les yeux sur chacun de ces tableaux pour voir de combien le mouvement des dépêches s'est accru progressivement.

En effet, le nombre et le produit total des dépêches ont été :

En 1855, 2575 dépêches Fr. 15,891 50

En 1856, 4882 » 50,953 40

En 1857, 8920 » 49,371 25

Sans y comprendre les dépêches du Gouvernement avec les autorités de l'île.

Depuis le mois de novembre 1857, époque de l'ouverture de la communication avec l'Afrique, l'augmentation s'est fait sentir d'une manière encore plus considérable, et les deux mois de novembre et décembre ont fourni à eux seuls 2590 dépêches (20,460 fr.), c'est-à-dire plus des 2/5 du produit de l'année.

L'état *B*, n° 1, présente l'aperçu présumé des dépenses annuelles d'entretien dans l'île de Sardaigne. Il se divise lui-même en trois tableaux, dans lesquels le tableau n° 2 contient en détail les dépenses du personnel, au nombre de 31 chefs ou agents, s'élevant ensemble à 52,540 fr. ; cette dépense, répartie sur les 372 kilomètres de longueur, porte cette dépense par kilomètre à 86 fr. 94 cent. Le tableau n° 3, concerne les objets de matériel à remplacer annuellement, évalués en total à 25,155 fr. 40 cent., soit 67 fr. 56 cent. par kilomètre.

(4-A)

Enfin, le tableau n° 1, résume les deux autres en un chiffre total de 57,474 fr., soit 154 fr. 50 cent. par kilomètre.

Le coût des 1255 kilomètres des provinces continentales ne ressort, comme on le voit dans la note annexée au même tableau, qu'à 157 fr. 75; mais la ligne traversant souvent en Sardaigne des pays déserts et sujets à l'intempérie, il a fallu, dans les prévisions, tenir compte de cette circonstance. Ainsi, lorsque les garde-fils sont placés sur le continent jusqu'à 14 kilomètres de distance, il a été nécessaire en Sardaigne, surtout dans la Gallura, de les rapprocher jusqu'à 8 kilomètres.

L'état B, n° 2, présente le montant des dépenses annuelles pour l'exercice de la ligne en Sardaigne.

On y voit que le chiffre total du personnel, au nombre de 19 agents, s'élève à Fr. 20,420 »
et que celui du matériel est de » 4,659 29
en sorte qu'en réunissant les deux sommes on

arrive à un chiffre total de Fr. 25,059 29

lesquels, répartis sur les 372 kilomètres, donnent 67 fr. 50 centimes, environ, de coût kilométrique.

Ainsi, d'après les deux états B, le coût total annuel dans l'île ressort :

Pour l'entretien	Fr. 57,474 »	Soit par kilom.	Fr. 154 50
Pour l'exercice	» 25,059 29	»	67 50
Ensemble	Fr. 82,533 29	Soit par kilom.	Fr. 222 »

L'état C, relatif à l'exercice comparatif de novembre 1856-1857, forme trois tableaux : le premier indiquant séparément d'abord le nombre et le produit des dépêches transmises ou reçues des stations de la Société et de celles en transit, puis ceux des dépêches relatives à la Sardaigne exclusivement et dévolues au trésor.

Le deuxième est le tableau des droits perçus par le Gouvernement pour l'emploi de sa ligne continentale sur les dépêches qui ont dû la traverser.

Le troisième est le tableau des dépêches gouvernementales échangées avec les autorités de la Sardaigne. Ainsi qu'on le voit clairement par ce tableau et par les notes y annexées, le nombre et le produit des dépêches ont presque quadruplés en novembre 1857, comparativement à 1856, et il n'est pas douteux que l'extension de la ligne ne leur devienne de plus en plus profitable.

Le bénéfice de l'Etat ou les sommes dont il doit tenir compte en déduction de sa garantie, se compose, pour novembre 1857, de quatre éléments, savoir :

1° Le produit général des dépêches en faveur de la Société, lequel diminué d'autant la garantie d'intérêt Fr. 8,711
2° Le produit des dépêches échangées entre les stations de la Sardaigne, dévolu au Gouvernement par la loi de 1853 445

A reporter Fr. 9,156

<i>Report</i>	Fr. 9,156
3° L'accroissement de produit des lignes continentales par l'effet du télégraphe sous-marin	» 5,187
4° Enfin le produit des dépêches gouvernementales jouissant de la franchise.	» 995
<i>Total</i>	Fr. 13,538

(4-A)

En sorte que, en supposant que le nombre et le produit restassent stationnaires, il en résulterait un produit annuel de fr. 160,056.

Si nous prenons, au contraire, le mois de décembre, qui donne, d'après l'état A, n° 3 :

Pour le produit de la Société	Fr. 10,859 50
» du Gouvernement en Sardaigne »	464 50
Pour augmentation proportionnelle en faveur de la ligne continentale	» 4,056 »
Pour dépêches gouvernementales (supposées comme en novembre).	» 995 »
Il en résulte un total de	Fr. 16,355 »
Soit, pour les 12 mois	Fr. 196,260 »

Les détails qui précèdent paraissent établir suffisamment que, dans un terme assez rapproché, non-seulement le Gouvernement se trouvera déchargé de toute garantie d'intérêt, mais que les actionnaires pourront eux-mêmes se répartir des dividendes. On sera d'autant plus fondé dans cette opinion si l'on considère que la ligne de Bone se prolonge jusqu'à Alger, mais n'atteint pas encore les divers points de l'Algérie; que la même ligne de Bone ne marche jusqu'ici qu'à l'aide d'un seul fil (n° 2, puis n° 4), et qu'elle a subi une interruption en Sardaigne dans le mois de décembre; que ce n'est que depuis le 1^{er} janvier que la ligne de Cagliari à Malte et à l'île de Corfou fonctionne d'une manière normale, et que, dans ce moment, l'Angleterre paraît en traité pour faire un embranchement de la ligne de Malte sur Alexandrie et de là dans l'Inde.

Les détails qui précèdent, rendent facile l'examen de la loi présentée à la Chambre le 19 janvier dernier pour l'approbation de la convention passée le 20 novembre précédent entre le Gouvernement et la Société.

Cette loi se compose de 18 articles, que nous allons examiner successivement :

L'article 1^{er} maintient aux employés du Gouvernement l'exercice de la ligne télégraphique, mais l'entretien de cette ligne est laissé entièrement à la charge de la Société, avec obligation de satisfaire à tous les besoins du service. Dans cet entretien est compris celui des deux fils du Gouvernement; mais comme il n'existe encore qu'un de ces derniers sur la ligne continentale de la Sardaigne, lequel suffit pour le moment, l'État se réserve d'exiger l'établissement du 2^e, dès qu'il le jugera convenable.

(4-A)

L'article 2 donne à la Société la faculté d'exiger la séparation complète du service des deux fils du Gouvernement quand le nombre des transmissions des autres dépêches le nécessitera. Elle ne pourra néanmoins s'en prévaloir que lorsque l'expérience de deux années aura prouvé que les produits nets couvrent l'intérêt garanti par l'État.

L'article 5 met entièrement à la charge de la Société dans l'île la garde et l'entretien du télégraphe qu'elle partageait avec l'État d'après l'article 16 de la convention 1853. En compensation, l'État renonce au droit de 2 50 par dépêche que lui assurait l'article 21.

D'après les informations qu'a prise votre Commission, cette nouvelle disposition a été insérée pour prévenir les contestations auxquelles donnaient lieu les dépenses entre la Société et le Gouvernement, pour déterminer si leur imputation devait être mise au compte de l'entretien, soit de la Société, ou bien au compte de la surveillance, soit du Gouvernement. Comme ce produit rentre dans ceux qui servent à constituer le produit net, il concourt aussi à la diminution de la garantie, et votre Commission ne peut qu'appuyer la disposition de l'article 5.

L'article 4 autorise la Société à établir toute autre ligne en prolongation de celle de Sardaigne pour Malte, Corfou, Alexandrie d'Égypte et au-delà, sous la condition que les dépêches transmises par cette ligne de provenance ou à destination de l'État jouiront du tarif le plus modéré.

Le Gouvernement s'engage, en outre, à ne construire et à ne faire, pendant la durée de la concession, aucune autre concession de ligne télégraphique sous-marine allant de terre ferme en Sardaigne, ou de Sardaigne à un point quelconque étranger, et cela en dérogation de l'art. 25 de la convention 1853.

La première partie de cet article est entièrement dans l'intérêt de la ligne sarde.

Quant à la seconde, par l'article 25 de la première convention, le Gouvernement s'était interdit toute concession ou construction de ligne sous-marine, partant d'un point quelconque de son littoral pour l'étranger, en sorte qu'il s'était privé de la faculté de toute ligne, partant de la côte continentale pour communiquer avec les états voisins de France, Toscane et autres.

Le présent article 4 restreignant l'engagement du Gouvernement à la seule ligne qui traverse la Sardaigne, satisfait à tout ce qui peut intéresser la Société Brett; mais il rend d'un autre côté au Gouvernement toute liberté d'action pour créer ou autoriser d'autres lignes continentales. Il apporte ainsi une amélioration importante dans la première convention, et votre Commission ne peut qu'en appuyer l'adoption.

L'article 5 cède à la Société les deux lignes en construction, commencées par l'État, de Portotorres à Sassari et de Macomer à Nuoro, à la condition qu'elle subviendra à leur entretien et en retirera les produits qui toutefois seront imputés dans les produits nets.

L'article 6 stipule les mêmes conditions pour toute autre ligne que voudra construire la Société.

L'établissement de ces lignes secondaires, quoique important pour les communications intérieures, ne sera jamais que d'un produit assez limité, et votre Commission pense que le Gouvernement a bien fait d'en laisser à la Compagnie les charges et les profits. Toutefois, comme cet article déroge à l'article 20 de l'ancienne convention, qui accorde au Gouvernement seul le produit des taxes échangées dans l'intérieur de l'île, il lui est venu le doute si l'Etat conservait encore le produit des dépêches sur la ligne principale. Les explications qu'elle a eues à ce sujet avec le Ministère lui donnent lieu de croire que le cas n'a pas été contemplé, mais que, d'un autre côté, le produit de ces dépêches, qu'on a vu en novembre et décembre 1857 arriver à 445 et 464 50, soit environ à 5,500 francs par an, est peu considérable.

Or, s'il est perçu par la Société, il ira en diminution de la garantie du Gouvernement, et lui profitera toujours indirectement. S'il ne l'est pas, il en résultera d'abord une complication d'écritures, puisque il faudra pour chaque dépêche séparer le prix relatif au tronçon de la ligne centrale; ensuite, comme les lignes secondaires rendront, par elles-mêmes, assez peu, la Société ne sera plus encouragée à les établir, ni à les maintenir.

Il paraît donc convenable à votre Commission que comme la France le fait en Corse, la totalité des dépêches soit dévolue à la Compagnie, ce qui la déterminera, peut-être, à établir d'autres lignes pour les points principaux de commerce et d'administration, comme Alghero, Iglesias, Lanusei, etc.

L'art. 7 soumet la ligne terrestre de la Sardaigne aux mêmes disciplines des lignes continentales.

L'art. 8 oblige la Société à faire passer par le cordon de la Spezia toutes les dépêches qui traverseront la Sardaigne, ce qui en assure le passage par nos lignes continentales.

L'art. 9 prescrit à la Société le maintien des sept stations télégraphiques de Tempio, Sassari, Macomer, Oristano, Cagliari, Portotorres et Nuoro. Le personnel en est nommé et payé par l'Etat, ainsi que l'entretien du matériel des stations; mais la Société lui abonne à cet effet 16,000 francs par an, outre 600 francs pour chaque station nouvelle.

Comme on l'a vu dans l'état B, n° 2, la dépense du personnel et matériel d'exercice s'élève aujourd'hui à 25,059 29, c'est-à-dire dépasse de près de 9,000 francs la somme allouée par la Société; mais dans cette dépense se trouve compris le service des fils du Gouvernement. D'un autre côté, étant une mesure importante d'ordre public que le personnel d'exercice reste entre les mains du Gouvernement, votre Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette différence.

L'art. 10 autorise l'Etat, en cas de négligence de la part de la Société dans la surveillance et l'entretien, d'y suppléer aux frais de celle-ci. Les dépenses d'entretien à déduire du pro-

(4-A)

toute société commerciale, les actionnaires qui se plaignent de n'avoir pu jusqu'ici obtenir ni budget, ni inventaire, ni compte régulier de gestion, qui ont entendu dire que des sommes considérables ont été mises sans motif à la charge de la Société et sans justifier régulièrement des dépenses, craignent de voir leurs intérêts sérieusement compromis si le Gouvernement de S. M. n'intervient pas auprès du Gouvernement français pour qu'il fasse exercer activement au siège de la Société, à Paris, le contrôle et la surveillance qu'il s'est réservés par les articles 4 et 15 de la convention annexée à la loi du 10 juin 1855.

Les actionnaires qui ont des capitaux considérables engagés dans cette entreprise, ont présenté au Gouvernement du Roi le recours ci-joint (*annexe n° 5*) dans ce but, et ils ont désiré que le Parlement appuyât leur instance, surtout dans le moment où il est appelé à régler le chiffre de la garantie d'intérêt dû pour les 3 exercices 1855, 1856 et 1857.

Votre Commission en examinant cette instance, a reconnu, quant au premier établissement de la ligne, que la Société a son siège en France, et que notre Gouvernement ne s'est pas réservé le droit d'intervenir dans l'examen des dépenses faites pour la construction; mais qu'il n'en est pas de même du Gouvernement français, lequel ne doit régler sa garantie que sur le capital dépensé.

Au contraire, quant à l'entretien de la ligne, le Gouvernement sarde qui a fixé dans la nouvelle convention le chiffre de 50,000 francs comme *maximum*, a le droit d'entrer dans tous les détails de ce compte, afin d'éliminer toutes les dépenses inutiles.

Votre Commission croit donc devoir recommander particulièrement cet objet à la sollicitude de notre Gouvernement, afin que, par ses bons offices auprès du Gouvernement français et par sa surveillance directe, il puisse connaître les dépenses réellement faites et protéger les intérêts de nos nationaux.

Votre Commission pense en outre que pour l'arrière les résultats ci-devant signalés prouvent assez que la Société n'a pas de dividende à retirer. Mais, comme il s'agit aujourd'hui d'allouer 500,000 fr. en compensation de la garantie promise, elle espère que le Gouvernement du Roi prendra ses mesures pour que ladite somme soit payée sûrement et pour que les droits des actionnaires ne viennent pas à être lésés.

DESPINE, rapporteur.

NB. Depuis le dépôt de son rapport, votre Commission a reçu une pétition présentée par M. Ghirardi Lorenzo, l'un des actionnaires, lequel demande que le Gouvernement fasse appliquer les sommes qu'il délivrera au paiement des intérêts dûs aux porteurs d'actions. Les développements donnés ci-dessus paraissent répondre d'une manière suffisante aux désirs du pétitionnaire.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

La convenzione, stipulata il 28 novembre 1857 fra il Ministro dei lavori pubblici e la Società costituita dal signor John W. Brett per l'esercizio del telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari ed oltre, è approvata.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 500,000 pel pagamento alla Società della somma fissata coll'art. 15 della suddetta convenzione, a transazione degli interessi garantiti coll'art. 18 della precedente convenzione, approvata con legge del 19 marzo 1855 pel tempo anteriore al 1° gennaio 1858.

Tale spesa verrà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno dell'esercizio 1857 in apposita categoria sotto il numero 17bis e colla denominazione: *Interessi garantiti alla Società del telegrafo sottomarino a tutto il 1857.*

Art. 3.

È autorizzata in aggiunta al bilancio 1858 del Ministero suddetto l'istituzione di apposita categoria sotto il n° 17bis e colla denominazione: *Pagamenti a congruaglio dell'interesse minimo garantito alla Società del telegrafo sottomarino.*

È applicabile a questa categoria il disposto dall'art. 2 della legge in data 19 luglio 1857 approvativa del bilancio passivo del 1858.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

13

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Adottato nella seduta della Commissione del 11 Mayo 1858

Galotti

CONVENTION

passée par le Gouvernement français avec M. J.-W. Brett pour l'exécution de la ligne télégraphique entre la France et l'Algérie, approuvée par la loi du 10 juin 1853. (Moniteur Universel, 1^{er} juillet 1853, n° 182.)

DU 2 MAI 1853

Entre :

Le ministre de l'intérieur, agissant au nom de l'Etat ;

Et M. John Walkins Brett, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte d'une compagnie qu'il se propose de former sous la dénomination de Compagnie du Télégraphe Électrique sous-marin de la Méditerranée pour la correspondance avec l'Algérie et les Indes; demeurant à Londres, Hanover-square, mais élisant domicile à Paris, rue Richelieu, n° 85 ;

A été convenu et arrêté ce qui suit :

ART. 1^{er}.

M. John Walkins Brett s'engage :

1° A construire à ses risques et périls, dans le délai de deux années, une ligne télégraphique électrique, tant sous-marine que terrestre, qui, partant de la pointe sud du golfe de la Spezia, ira toucher au cap Corse, traversera l'île de Corse, franchira, au moyen d'un câble sous-marin, le détroit de Bonifacio; passera à travers la Sardaigne, pour atteindre le cap Teulada, d'où elle partira, en ligne sous-marine, pour aborder la côte de l'Algérie, entre la frontière de Tunis et Bone, à un point désigné par le Gouvernement français, qui pourra toujours exiger que la ligne soit prolongée jusqu'à Bone ;

2° A construire dans le délai d'une année, à partir du jour de la signification qui lui serait faite par le Gouvernement français, une ligne allant du point d'abordage sur la côte d'Afrique jusqu'à la frontière de Tunis, cette section devant être mise en rapport avec toute ligne partant de Tunis pour aller dans l'Égypte et les Indes.

ART. 2.

M. Brett prend l'engagement de tenir, d'une manière constante et sans interruption, sur toute l'étendue de ces deux lignes, à la disposition exclusive du Gouvernement français, pour la transmission gratuite des dépêches administratives et gouvernementales seulement, deux fils entièrement semblables à ceux qu'il établira pour son propre compte, et de les entretenir constamment en bon état de communication. Ces fils seront en sus de ceux destinés à son propre usage.

(4-A)

ART. 3.

M. Brett s'engage à construire la ligne sous-marine dans les meilleures conditions de solidité et de durée.

Il aura la faculté d'établir la ligne de Corse, soit sur poteaux, soit sous terre. Les bois des poteaux devront être injectés comme ceux des lignes de France. Les fils seront en fer galvanisé de 4 millimètres au moins de diamètre, et isolés d'après les meilleurs procédés.

La ligne passera à Bastia et Ajaccio. L'administration française aura le droit de placer sur les poteaux les fils qui seraient nécessaires à l'établissement des lignes qu'elle voudrait construire dans l'île. Le concessionnaire entretiendra la ligne entière du golfe de la Spezia à Bone et à la frontière de Tunis en parfait état, de manière à satisfaire constamment à l'expédition journalière des dépêches.

ART. 4.

Pendant la durée des travaux que le concessionnaire effectuera par des moyens et des agents à son choix, il sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration française. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions auxquelles il s'engage par la présente convention, et de vérifier les éléments des comptes des dépenses dont l'intérêt est garanti par l'Etat.

ART. 5.

Le concessionnaire prend l'engagement de faire passer à travers la France, et par les lignes télégraphiques françaises, toutes les dépêches qui, transmises par la ligne concédée, seraient à destination de l'Angleterre.

ART. 6.

Le Gouvernement français s'engage, de son côté, pour un laps de temps de cinquante années, à n'autoriser l'établissement d'aucune autre ligne télégraphique :

- 1° Entre l'Algérie et la Sardaigne, ou la Corse ;
- 2° Entre l'Algérie et Alexandrie, ou les Indes Orientales, sur le territoire d'Algérie.

ART. 7.

Le ministre de l'intérieur s'engage à garantir au nom de l'Etat à la Compagnie formée par M. Brett, pendant cinquante années, un intérêt de 4 p. 0/0 (1) sur le capital employé par elle à l'exécution des travaux :

- 1° Dans l'île de Corse ;
- 2° Entre le cap Teulada et la côte d'Algérie ;
- 3° De la côte d'Algérie à la frontière de Tunis et à Bone,

(1) La loi du 17 juillet 1855 a modifié cette condition de la manière suivante :

Article unique. — L'intérêt garanti par l'art. 7 de la convention du 2 mai 1853 entre le Ministre de l'intérieur et M. J.-W. Brett pour la construction du télégraphe sous-marin de la Méditerranée est élevé de quatre pour cent à cinq pour cent.

sans, toutefois, que le capital auquel s'appliquera cette disposition puisse, en aucun cas, excéder 4,500,000 fr. En conséquence, l'intérêt garanti annuellement par l'Etat ne pourra jamais excéder 180,000 fr.

Cet engagement n'obligera le Gouvernement français à payer tout ou partie de ladite somme qu'autant que le produit net des taxes ne donnerait pas le taux d'intérêt de 4 p. 100 sur le capital dépensé, sans que ce capital puisse dépasser 4,500,000 fr.

Par produit net, il faut entendre le reliquat obtenu après avoir retranché du produit brut des taxes les dépenses ordinaires d'exploitation (personnel et matériel) faites par la Compagnie pour les sections auxquelles s'applique la garantie d'intérêt. Pour fixer la portion du produit net afférente au Gouvernement français, il sera fait une masse du capital de 5 millions garanti par le Gouvernement sarde, et du capital garanti par la France. La part revenant au Gouvernement français sera déterminée par le rapport entre le capital garanti par lui et la masse totale.

ART. 8.

La garantie du *minimum* d'intérêt ne commencera à avoir son effet qu'à partir du jour où la ligne fonctionnera d'une manière satisfaisante depuis le golfe de la Spezia jusqu'à la côte algérienne, et où elle sera mise à la libre disposition du public et du Gouvernement.

En cas d'interruption non dépendante de la volonté du Gouvernement français, M. Brett s'oblige à faire rétablir la communication dans le plus bref délai.

Quand, dans le courant d'une année, la durée totale des interruptions se sera élevée au-delà de trente jours, la garantie du *minimum* d'intérêt sera diminuée proportionnellement au nombre total des jours d'interruption.

ART. 9.

L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux faits par l'Etat.

ART. 10.

La ligne établie en Corse par le concessionnaire et les portions des câbles sous-marins qui touchent le sol des pays soumis à la France, seront placées sous la protection des lois françaises, comme si elles étaient la propriété de l'Etat.

La législation concernant la police des lignes télégraphiques leur sera applicable.

Les frais du personnel pour la garde et l'entretien de la ligne établie à travers la Corse seront entièrement à la charge du concessionnaire.

ART. 11.

Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par la présente convention et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les

(47-A)

obligations, le Gouvernement lui accorde, pendant la durée de la concession, le droit de percevoir les taxes des dépêches privées passant par la ligne concédée.

Le tarif pour la transmission des dépêches entre le golfe de la Spezia et la côte d'Afrique sera, sur la proposition de la Compagnie, fixé, d'un commun accord, par le Gouvernement français et le Gouvernement sarde. Toutefois, la taxe, pour ce parcours, d'une dépêche de un à vingt mots, ne pourra dépasser 25 fr., et elle ne pourra être augmentée de plus de 1 fr. pour chaque mot en sus de vingt.

La perception des taxes et la transmission des dépêches devront se faire par le concessionnaire, sans distinction ni faveur, et sans acception de personnes ni de nationalité.

Dans le cas où ledit sieur John Walkins Brett deviendrait concessionnaire de tout ou partie de la ligne télégraphique de la frontière de Tunis à Alexandrie, et aux Indes, les tarifs à appliquer sur ces prolongements du télégraphe qui fait l'objet du présent traité, pour les dépêches venant de France ou à destination de ce pays, ne pourront être plus élevés que ceux de la nation la plus favorisée. Elles prendront rang pour leur transmission, dans l'ordre de leur présentation aux divers bureaux.

ART. 12.

Il sera établi sur la côte de l'Algérie et en Corse des bureaux français, qui pourront prendre connaissance de toutes les dépêches.

ART. 13.

Un règlement d'administration publique fixera les mesures de contrôle nécessitées pour surveiller l'exploitation et vérifier la comptabilité.

Les frais de cette surveillance et de ce contrôle seront supportés par la Compagnie, et ne pourront pas dépasser cinq mille francs par an.

ART. 14.

A l'expiration des cinquante années, à partir de la mise en exploitation et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire dans la propriété de la ligne sous-marine du cap Teulada à la côte de l'Algérie, de la ligne établie en Corse et de celles qui iront du point d'abordage à la côte d'Algérie jusqu'à Bone et jusqu'à la frontière de Tunis, ainsi que de leurs accessoires immobiliers. Il entrera immédiatement en jouissance des sections de lignes ci-dessus désignées, de toutes leurs dépendances et de tous leurs produits.

ART. 15.

Dans le délai d'un mois à partir de la signature de la présente convention, le concessionnaire sera tenu de déposer une somme de deux cent cinquante mille francs (250,000 fr.) en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert au profit de la caisse des

dépôts et consignations de [celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

(4-A)

Cette somme de deux cent cinquante mille francs formera le cautionnement de l'entreprise.

Le cautionnement sera rendu au concessionnaire un mois après l'ouverture et la mise en exploitation de la ligne concédée.

ART. 16.

Si, dans le délai de deux années à partir de l'homologation de la convention, la ligne télégraphique n'est pas complètement achevée et en exploitation, M. Brett sera déchu de plein droit de la concession qui lui est faite.

Dans le cas de déchéance prévu au paragraphe précédent, la somme de 250,000 francs déposée, ainsi qu'il est dit à l'article 15, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'Etat et restera acquise au trésor public.

Il est, de plus, entendu que, dans le cas où pendant la première année d'exploitation il y aurait des interruptions d'une durée totale de plus de trois mois, le Gouvernement français pourrait prononcer l'annulation de la présente convention.

ART. 17.

La présente concession deviendrait nulle de plein droit, dans le cas où il surviendrait, dans les communications télégraphiques entre le golfe de la Spezia et la côte d'Afrique, une interruption de correspondance qui durerait plus d'une année.

Elle serait également susceptible d'être annulée, si le concessionnaire établissait ou faisait établir une autre ligne télégraphique pour communiquer de l'Europe avec l'Egypte et les Indes.

L'annulation pourrait aussi être prononcée, si le concessionnaire n'entretenait pas la ligne en bon état ou ne remplissait pas les diverses obligations qui lui sont imposées par la présente convention, et notamment le dépôt du cautionnement.

ART. 18.

Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses de la présente convention, seront jugées administrativement par le Conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'Etat.

ART. 19.

La présente convention devra être approuvée par un décret de Sa Majesté l'Empereur et devra être sanctionnée par une loi, en ce qui est relatif à la garantie du *minimum* d'intérêt.

CONVENZIONE

tra l'Amministrazione dei Lavori Pubblici ed il signor Brett per la costruzione di un telegrafo sottomarino terrestre dalla costa marittima della Spezia sino a Cagliari ed al Capo Teulada.

DEL 17 FEBBRAIO 1854.

L'anno del Signore 1854, addì 17 del mese di febbraio, alle ore dodici meridiane, in Torino ed in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, posto in piazza S. Carlo, palazzo detto *delle Carmelite*,

Avanti me infrascritto segretario in detto Ministero ed alla presenza dei signori Cattaneo Edoardo del vivente cavaliere Gaetano, nato a Torino, e Santi Roberto, del vivente avvocato Luigi, nativo di Torino, ed ambi in questa capitale residenti, testimoni richiesti, noti, e colle parti come infra sottoscritti;

Personalmente costituiti l'illustrissimo signor commendatore B. Bona, direttore generale dei lavori pubblici, a nome del ministro, ed il signor Giovanni Pavia del fu altro Giovanni, nato a Torino e residente, socio con firma, rappresentante la casa di commercio corrente in questa capitale sotto la ditta Pavia, Travi e Compagnia, procuratore speciale del signor John W. Brett in forza di procura in brevetto, in data 9 febbraio corrente, al rogito del regio notaio Giuseppe Turvano, alla residenza di questa città, al presente inserta,

I quali ammettono che, in esecuzione dello alinea dell'articolo unico della legge 19 marzo 1853 ed a compimento della convenzione del 5 febbraio stesso anno, approvata colla legge suddetta, si è fra i signori ministro dei lavori pubblici, commendatore Pietro Paleocapa, e John W. Brett del fu Williams, nato a Somersethire, convenuto e dichiarato quanto segue:

ARTICOLO 1.

Circa all'applicazione dell'articolo 4° della convenzione 5 febbraio 1853, il signor John W. Brett dovrà impiegare sulla linea telegrafica terrestre della Sardegna pali per una quarta parte che abbiano per lo meno la grossezza di centimetri 20 misurata a un metro dalla base, e di centimetri 8 alla cima, e metri 9 50 di lunghezza, e per le tre quartè parti che abbiano per lo meno la grossezza misurata a un metro dalla base di centimetri 15 e di centimetri 8 alla cima, e metr 7 50 di lunghezza. Saranno tutti di buona qualità e di legno perfettamente sano.

Che egli stabilirà i pali a una distanza tale che ve ne siano

(4-A)

quindici per ogni chilometro nelle linee rette, ed a minori distanze nelle linee curve, secondo che lo esige la maggiore o minore strettezza delle curve medesime. Quando però il signor Brett provvedesse pali di molto maggiori dimensioni, allora potrà anche collocarli a distanze maggiori, sino a metri ottanta uno dall'altro nelle linee rette.

I pali saranno ovunque solidamente piantati nel suolo: e nei siti ove la trazione dei fili è obliqua per la tortuosità della linea, il signor Brett assicurerà la stabilità dei pali con contropuntelli.

Il filo di ferro sarà di prima qualità, del numero otto, della grossezza di quattro millimetri, debitamente galvanizzato.

Il materiale del detto telegrafo terrestre dovrà essere riconosciuto ed accertato dalla direzione dei telegrafi di Sardegna. La suddetta accettazione dovrà esser fatta nei luoghi di Cagliari e di Porto Torres non più tardi di giorni 15 da quello della notificazione dell'arrivo dei materiali in quei porti. Questa notificazione sarà data dal signor Brett all'ufficio dell'intendenza di Cagliari.

L'intera linea telegrafica si intenderà collaudata e così adempito il disposto dell'articolo 4° della convenzione 5 febbraio 1853, se il telegrafo avrà regolarmente funzionato per mesi quattro dal giorno della prima sua apertura sopra tutta la linea.

S'intenderà che il telegrafo abbia regolarmente funzionato durante quattro mesi, se le interruzioni succedute in quest'intervallo non eccedettero in lunghezza od in numero quelle che succedono d'ordinario in altri paesi sopra linee telegrafiche di eguale lunghezza.

Le interruzioni però provenienti dalle cause contro le quali la custodia e difesa sta a carico del Governo, a termini dell'alinea secondo dell'articolo 16, non sono imputabili al signor Brett, e non possono perciò considerarsi come causa d'interruzione per l'effetto della collaudazione.

Se l'esperienza dei suddetti quattro mesi trascorsi dopo il primo aprimento della linea con una frequenza e durata d'interruzione maggiore di quelle che sogliono verificarsi come sopra in altre linee avrà dimostrato che il sistema di sospensione ed isolamento sia troppo debole per resistere alle cause naturali di guasto o sconcerto, in tale caso il signor Brett dovrà fare i provvedimenti occorrenti per porre stabile riparo ai riconosciuti difetti prima di ottenere la definitiva collaudazione.

Per assicurare l'esatto adempimento delle riparazioni che nel detto caso fossero riconosciute necessarie, il signor Brett dovrà lasciare nelle casse del Governo la somma di lire di Piemonte 75,000 in rendita pubblica, la quale gli verrà restituita dopo ottenuta la definitiva collaudazione, riservati al signor Brett gli interessi fruttanti sugli stessi fondi pubblici.

A spiegazione poi del secondo alinea dell'articolo 13 della convenzione si dichiara che gli effetti dell'interruzione, di cui

nel detto articolo, si applicano a tutte le interruzioni del telegrafo di Sardegna procedenti dalle cause di cui nella prima parte dell'articolo 16.

(4-A)

ARTICOLO 2.

A maggiore spiegazione dell'articolo 11 della precitata convenzione, le parti contraenti dichiarano che per prodotto netto s'intende il residuo ottenuto, dopo avere dedotto dal prodotto brutto delle tasse le spese ordinarie di esercizio (personale e materiale) fatte dalla Compagnia per le sezioni della linea telegrafica, alle quali si applica l'assicurazione dell'interesse.

Per determinare la porzione di prodotto netto relativo alla concessione sarda si farà una massa del capitale di tre milioni, garantito dal Governo sardo, e di quattro milioni e mezzo di capitale, garantito dalla Francia. La parte afferente a questo Governo sarà determinata dal rapporto fra il capitale da esso guarentito e la suddetta massa totale.

ARTICOLO 3.

A più chiara intelligenza dell'articolo 21 del citato capitolo, l'articolo medesimo intender deve essere come se fosse concepito nel modo seguente :

« A corrispettivo della spesa di sorveglianza e difesa che il
« Governo sardo assume per la conservazione del telegrafo
« terrestre lungo l'isola di Sardegna contro le manomissioni
« e la malevolenza degli uomini, a tenore dell'articolo 16, la
« Compagnia pagherà per ogni dispaccio trasmesso dalla Spezia
« a Cagliari, o quando che sia alla costa d'Africa ed oltre, non
« meno che per quelli che viceversa fossero spediti da Ca-
« gliari alla Spezia, e quando che sia dalla costa d'Africa o da
« più in là lire piemontesi due e centesimi cinquanta se il
« dispaccio non superi le venti parole, e di più in proporzione
« pei dispacci più lunghi, a norma delle tariffe che si trove-
« ranno in vigore in Piemonte, e ciò sino a che il numero
« ragguagliato dei dispacci giornalieri arrivi a 60, cioè sino
« al numero di 21 900 dispacci all'anno.

« Se in un dato anno il numero dei dispacci suddetti spe-
« diti nell'una o nell'altra delle suaccennate direzioni supe-
« rasse i 21900, di questo maggior numero non si terrà conto,
« cioè la Compagnia non pagherà la tassa che per i primi
« 21900 dispacci spediti nell'anno medesimo.

« In caso che non raggiungano il numero suddetto, nessun
« maggior compenso potrà pretendere il Governo oltre quello
« dei dispacci realmente spediti. »

ARTICOLO 4.

Il signor Brett è autorizzato a piazzare lungo la linea telegrafica dell'isola di Sardegna due fili di servizio esclusivo del Governo francese, e per contro egli dovrà ottenere dal Governo francese la permissione di collocare e mantenere a sue spese due fili lungo la Corsica in servizio esclusivo del Governo sardo.

ARTICOLO 5.

La tariffa per la spedizione dei dispacci dal golfo della

(4-A)

Spezia al capo Teulada sarà determinata dal Governo sardo in concorso con quello della Francia sull'istanza che ne verrà fatta dalla Compagnia.

Il *maximum* però di tale tariffa non potrà eccedere lire piemontesi 12 50. per ogni dispaccio non superiore a venti parole spedito dalla costa di Spezia al Capo Teulada, e viceversa, e non potrà essere aumentato che di 50 centesimi al più per ogni parola oltre le venti.

ARTICOLO 6.

Nessuna modificazione alla tariffa potrà essere introdotta senza l'approvazione del Governo sardo, di comune accordo col Governo francese.

ARTICOLO 7.

Il modo di controllare le rendite della linea telegrafica, di liquidare l'importo della tassa accordata a profitto del Governo sardo, a termini dell'articolo 21 dell'atto di concessione 5 febbraio, di regolare la contabilità degli incassi e di tenere il conto corrente richiesto dall'articolo 29 dell'atto medesimo, sarà determinato da un regolamento di pubblica amministrazione da mettersi in vigore prima che la linea telegrafica sia aperta all'esercizio, il quale fisserà le norme di tale controllo necessarie per sorvegliare lo esercizio e la tenuta della contabilità.

Le spese di questa sorveglianza e di questo controllo staranno a carico della Compagnia sino alla somma di L. 5,000 annue.

ARTICOLO 8.

La trasmissione dei dispacci e la loro comunicazione dovranno farsi nell'ordine della loro presentazione coll'arrivo negli uffici e senza riguardo alcuno di persone nè di nazionalità; i dispacci di Stato però dovranno avere sempre la preferenza sugli altri.

ARTICOLO 9.

La percezione delle tasse dovrà farsi indistintamente per tutti i dispacci, ad eccezione di quelli di servizio telegrafico, ossia di quelli che riflettono i provvedimenti da farsi sulla linea telegrafica, e gli avvisi ed ordini d'ufficio, diretti o provenienti dagli impiegati delle linee stesse.

ARTICOLO 10.

Per l'adempimento dell'articolo 16 della convenzione 5 febbraio in quella parte che riguarda la Compagnia il signor Brett dichiara di riservarsi, quando conoscerà più precisamente le circostanze dell'isola, ma però sempre prima della apertura della linea, a stabilire di concerto col direttore dei telegrafi dello Stato il sistema col quale si possa su tutta la linea telegrafica, e specialmente dello stretto di Bonifacio a Sassari, e da Cagliari al capo Teulada, riparare con prontezza e sicurezza ai deperimenti e ai guasti derivanti da cause ed eventi naturali, in modo che il telegrafo non vada soggetto per queste cause ad accidenti naturali o più frequenti, nè a più lunghe interruzioni di quelle che sono comuni ed inevitabili a tutte le linee telegrafiche in altri paesi.

Il Governo si riserva per parte sua di stabilire a sue spese il sistema di protezione che valga ad assicurare la linea telegrafica di Sardegna contro i derubamenti e le manomissioni cagionate dagli uomini.

(4-A)

ARTICOLO 11.

Il Governo sardo non dissente per parte sua che il signor Brett invece di condurre la linea telegrafica da Cagliari al capo Teulada, la conduca al capo di Spartivento, purchè il Governo francese consenta anch'egli a questa variazione.

ARTICOLO 12.

A termini della legge 19 marzo 1853 essendosi dovuto venire alla presente convenzione suppletiva, si dichiara che la linea telegrafica, di cui nella legge medesima, dovrà darsi compiuta fra tutto dicembre del corrente anno.

ARTICOLO 13.

Per tutto quanto può riferirsi alla esecuzione del capitolato di concessione primitivo 5 febbraio 1853 e delle presenti dichiarazioni e spiegazioni, il signor Brett elegge il suo domicilio in Torino presso la ditta Pavia e Travi, ma si riserva di stabilirlo in Genova, quando ciò potesse convenir meglio agli interessi della Compagnia che egli rappresenta.

Volendosi ora dai signori comparenti nelle rispettive loro qualità ridurre tale convenzione in pubblico atto, onde, per quanto a ciascuno spetta ed appartiene, abbiano piena ed intera esecuzione i sovrariferiti patti e condizioni, come hanno promesso e promettono di puntualmente eseguire, hanno richiesto me segretario infrascritto di ricevere il presente, siccome ho ricevuto, letto e pubblicato a chiara, alta ed intelligibile voce alle parti in presenza dei testimoni, che tutti meco si sono sottoscritti.

E per l'insinuazione e tabellone alla tariffa, sottoscritti come all'originale minuta:

GIOVANNI PAVIA,
EDOARDO CATTANEO, testimonio,
SANTI ROBERTO, testimonio,

Il direttore generale
BONA.

La presente minuta scritta di pugno e carattere del signor Santi Roberto, applicato in questo Ministero, contiensi in fogli quattro di carta bollata, scritta sopra facciate quattordici, compresa la presente, e l'inserzione consta di un foglio carta da bollo sopra tre facciate.

In fede:

Sottoscritto all'originale minuta:

MICHELE FIORINA, segretario.

Per copia conforme:

Il direttore capo di divisione
nel Ministero dei lavori pubblici
PANIZZARDI.

Direzione dei telegrafi elettrici dello Stato.

COLLAUDAZIONE DELLA LINEA TELEGRAFICA

Cotesta direzione con sua riverita lettera del 25 dicembre 1856, n° 11928, incaricava il sottoscritto di recarsi in Sardegna onde procedere al collaudo della linea telegrafica attraversante quell'isola, stata costrutta per cura della Società del telegrafo sottomarino, avvertendolo di tener per guida del suo operato tanto la legge 19 marzo 1853, quanto la convenzione 17 febbraio 1854.

Partito verso la fine di novembre da Genova, le operazioni a ciò relative non ebbero principio che col giorno 2 dello scorso gennaio, e terminarono soltanto il 25 successivo febbraio stante la ragguardevole lunghezza della linea, la quale, come si vedrà in appresso, per varii tratti percorre paesi, dove non vi è traccia di strada.

Il collaudo venne eseguito in contraddittorio del signor Michele Francisci, ingegnere della Società, il quale per maggior soddisfazione dello scrivente condusse seco, durante l'operazione, una squadra d'operai per togliere immediatamente quel qualunque difetto che per caso si fosse potuto rinvenire e che avesse formato soggetto di rimarco.

Dall'attento e minuto esame fatto alla linea telegrafica della Sardegna risulta che la Società del telegrafo sottomarino ha adempiuto nel modo il più formale alle condizioni imposte dalla legge 19 marzo 1853 e dalla convenzione 17 febbraio 1854, e ciò per le seguenti ragioni:

1° I pali tutti, oltre all'essere di maggiori dimensioni di quelle portate dalla convenzione 17 febbraio 1854, sono per la maggior parte iniettati con solfato di rame;

2° Il filo di ferro teso su tutta la linea si rinvenne della miglior qualità che siasi mai impiegata;

3° L'isolamento, benchè semplice, presenta sufficiente garanzia, perchè fatto con molta cura.

La linea telegrafica terrestre della Sardegna comincia a Santa Teresa, ossia alla parte nord dell'isola, e precisamente al punto dove viene a far capo il bordoncino sottomarino che attraversa lo stretto Bonifacio, percorre la Gallura, toccando Tempio, e continua poi per Sassari, Macomer, Oristano e Cagliari, da dove un tronco di linea conduce al capo Spartivento che forma l'estremità sud dell'isola.

L'intera linea trovasi divisa in tre sezioni, a ciascuna delle quali è applicato apposito personale di manutenzione. Dette sezioni e personale trovansi ripartiti come segue:

SEZIONE 1.^a Dal capo Spartivento ad Oristano chil. . . 140
Sorvegliata da un assistente, due capi-squadra e sei guardie.

(4-A)

	<i>Riporto</i>	140
SEZIONE 2. ^a Da Oristano a Sassari		120
Sorvegliata da un assistente, un capo-squadra e sei guardie.		
SEZIONE 3. ^a Da Sassari a Santa Teresa		111
Sorvegliata da un assistente, un capo-squadra e dieci guardie.		
Lunghezza totale della linea, chil.		571

Il servizio generale di manutenzione è diretto da un ingegnere della Società; quindi la totalità del personale trovasi ripartita come segue :

- 1 Ingegnere direttore ;
- 5 Assistenti ;
- 4 Capi squadra ;
- 22 Guardiafili.

Il collaudo venne eseguito nell'ordine seguente :

- 1° Pel tratto da Cagliari ad Oristano ;
- 2° Da Oristano a Sassari ;
- 3° Da Sassari a Santa Teresa ;
- 4° Da Cagliari a Spartivento.

Tronco da Cagliari ad Oristano .

Questo tratto di linea partendo da Cagliari segue lo stradale regio per Oristano, passando dalla Cantoniera di Sesto, Monastir, Nuraminis, Villaregia, Serenti, Sanluri, Sardara, Cantoniera Magoro, Uras, Cantoniera Marubbio, Cantoniera Sant'Anna, Santa Giusta ed Oristano.

Esso è ricostruito quasi interamente con pali nuovi di grandi dimensioni, iniettati con solfato di rame, incatramati alla cima per preservarli dall'infiltrazione delle piogge, e posti alla distanza dai 75 agli 85 metri l'uno dall'altro nelle rette, ed a meno di 60 metri nelle curve.

L'isolamento dei fili è fatto con diligenza, ed i fili sono tenuti a conveniente distanza l'uno dall'altro, massime che attualmente la linea non è più che a tre fili. — Gli altri tre fili che vennero tolti, non che gli accessori dei pali ad essi fili relativi, trovansi depositati nelle varie località per dove si è detto che passa la linea, e tutti in istato da essere di nuovo collocati sui pali.

Da Cagliari ad Oristano vi sono 1264 pali, dei quali 1021 di nuovo impianto iniettati con solfato di rame e 243 soltanto della primitiva posa. Il loro diametro alla base è di centimetri 20 e la loro lunghezza di millimetri 750.

Oltre ai pali suddetti esistono sul detto tronco 16 mensole in ferro assicurate ai muri, e così i punti d'appoggio dei fili sommano a 1280 per chilometri 90.

Tutta la palificazione venne infissa molto solidamente me-

dianfe scavi di sufficiente profondità, e quindi ne risulta che anche dal lato della regolarità nessuna osservazione ebbe ad emergere, essendo tutti i pali posti a piombo.

(4-A)

Tronco da Oristano a Sassari.

Da Oristano, tenendosi quasi sempre sullo stradale regio, attraversa le località di Massimo, Cantoniera Framasca, Baulada, Cantoniera Paulilatino, Paulilatino, Abasanta, Cantoniera Ponte Melechis, Macomer, Cantoniera Campedò, Cantoniera Cadrecas, Cantoniera Giava, Torralba, Bonanaro, Cantoniera Montesanto Codrongianus, Cantoniera Campomela, Scala di Cibeca, e giunge a Sassari.

Questo tratto è della lunghezza di chilometri 120, e la linea essendo perfettamente costrutta come quella più sopra descritta da Cagliari ad Oristano, non occorsero osservazioni in proposito.

I fili appoggiano sopra 1522 punti costituiti da 1512 pali e 10 mensole in ferro. Del quantitativo dei pali anzidetti, 931 sono nuovi ed il rimanente sono vecchi, ma in buonissimo stato e delle maggiori dimensioni.

Tronco da Sassari a Santa Teresa.

Questo tratto di linea di chilometri 111 percorre paesi dove non vi è traccia permanente di strada, e quindi è formato da una serie di linee rette attraversanti i territori di Maniscalco, Nulvi, Martis, Perfugas, Coghinas, Tempio, Sfossato, Bassacuta, Ciabaldino e Santa Teresa, dove fa capo il cordone sottomarino per la Corsica.

La costruzione di questo tratto di linea deve, per la natura stessa del paese montuoso e sortuoso che attraversa, aver presentato gravissime difficoltà. Ad onta di ciò la linea è ridotta allo stesso stato di quelle già descritte, e consta di 1449 punti d'appoggio, formati da 260 pali nuovi, 1082 pali vecchi, 102 sostegni infissi negli alberi dei boschi attraversati e 5 mensole in ferro.

Tronco da Cagliari a capo Spartivento.

Questo tratto di chilometri 50 non è costruito colla stessa diligenza e solidità di quelli ora descritti, e quindi venne dichiarato non collaudabile. Meno che per un tratto di chilometri 12, pel rimanente è formato di pali sottili, già corrosi alla base, e che vogliono assolutamente essere cambiati. Vi è di più che il tracciamento ne è oltremodo vizioso ed abbisogna di rettifica. Devesi però soggiungere che la Società aveva già riconosciuto tali inconvenienti, e perciò provvisti altri 563 bellissimi pali in surrogazione degli attuali, quali nuovi pali trovansi già in Cagliari, e saranno piantati entro il corrente marzo.

(4-A)

Riassumendo il fin qui detto, l'intera linea da Santa Teresa a Cagliari, della lunghezza di chilometri 521, consta di 4254 punti d'appoggio, formati da 1886 pali vecchi, 2252 pali nuovi, 31 mensole in ferro e 102 sostegni in legno. Dessa è costrutta con diligenza e solidità, e quindi la si dichiara tale da corrispondere nel modo il più formale al disposto dalle convenzioni fra il signor Brett ed il Governo, e perciò accettabile.

Quanto al tronco da Cagliari a capo Spartivento, avere bensì la Società provveduto il materiale occorrente al suo riattamento, ma non potersi ritenere collaudato sino a tanto che non sarà posto in opera.

Per copia conforme all'originale :

Il segretario C. SQUASSI.

Sottoscritto all'originale : *Ing. G. MANZONI.*

INTROITI della linea telegrafica del Sottomarino del Mediterraneo pel 1888.

M E S I	TASSE SPETTANTI ALLA SOCIETÀ						T O T A L E		TASSE SPETTANTI AL GOVERNO		T O T A L E		OSSERVAZIONI
	TRASMISSIONE AL CONTINENTE		RICEVIMENTO DAL CONTINENTE		DISPACCI SCAMBIATI TRA SARDEGNA E CORSICA		DISPACCI	IMPORTO	DISPACCI	IMPORTO	DISPACCI	IMPORTO	
	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo							
Aprile	26	247 80	28	310 »	40	404 80	94	689 »	58	90 »	129	749 »	
Maggio	67	776 80	39	688 »	82	453 »	478	1,306 80	83	205 »	261	1,841 80	
Giugno	98	1,047 »	60	665 »	61	188 »	219	1,895 »	77	206 10	296	2,101 40	
Luglio	68	618 »	46	472 »	74	237 80	188	1,327 80	94	260 »	279	1,687 80	
Agosto	94	1,083 »	118	1,260 80	67	240 »	279	2,345 80	99	188 80	378	2,739 »	
Settembre	84	822 80	42	468 40	98	288 80	194	1,246 40	106	222 80	500	1,468 90	
Ottobre	94	918 80	91	889 80	82	197 80	267	2,008 80	88	198 »	355	2,203 80	
Novembre	78	697 80	65	388 80	70	197 80	208	1,483 80	89	243 »	297	1,726 80	
Dicembre	69	623 »	87	417 80	79	258 »	208	1,278 80	78	206 »	280	1,484 80	
TOTALI	642	6,305 80	564	5,741 40	623	1,790 80	1829	14,033 40	746	4,886 40	2873	18,891 80	

Ministero dell'Interno, 15 febbraio 1888.

Il direttore-capo della prima Divisione

A. I. A. S. I. A.

INTROITI della linea telegrafica del Sottomarino del Mediterraneo pel 1856.

MESI	TASSE SPETTANTI ALLA SOCIETÀ						TOTALE		TASSE SPETTANTI AL GOVERNO		TOTALE		OSSERVAZIONI
	TRASMISSIONE AL CONTINENTE		RICEVIMENTO DAL CONTINENTE		DISPACCI SCAMBIATI TRA SARDEGNA E CORSICA		DISPACCI	IMPORTO	DISPACCI	IMPORTO	DISPACCI	IMPORTO	
	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo							
Gennaio	68	710 50	78	759 80	68	285 50	244	4.735 80	66	242 80	277	1.946 »	
Febbraio	87	476 »	29	227 80	96	624 80	182	1.525 »	94	260 »	276	1.585 »	
Marzo	57	652 50	106	625 »	54	485 »	197	1.442 80	94	244 80	288	1.684 »	
Aprile	85	880 90	89	590 »	415	559 50	259	1.850 40	485	539 50	404	2.189 70	
Maggio	80	852 50	64	751 »	93	502 50	259	1.866 »	459	429 50	598	2.295 80	
Giugno	87	818 »	85	996 80	85	290 »	285	2.004 80	214	655 80	466	2.640 »	
Luglio	114	1.207 80	406	4.554 80	125	477 50	542	5.016 80	165	455 80	505	5.452 50	
Agosto	105	1.402 50	405	4.484 80	70	205 »	280	2.787 »	455	595 50	405	5.180 50	
Settembre	82	847 »	87	944 »	93	244 »	264	2.002 »	92	245 »	556	2.247 »	
Ottobre	104	1.162 50	98	4.012 50	106	294 »	505	2.465 »	448	539 80	456	2.854 80	
Novembre	77	1.225 »	90	1.135 50	98	526 50	262	2.707 »	145	596 »	407	5.105 »	
Dicembre	125	1.275 »	127	1.428 80	167	504 90	419	5.208 40	497	567 80	516	5.775 90	
Totali	1058	14.469 90	1052	10.950 »	4145	4.088 90	5218	26.587 80	1664	4.565 60	4882	59.955 40	

Ministero dell'Interno, 15 febbraio 1858.

Il direttore capo della prima Divisione

A. A. S. I. A.

INTROITI della linea telegrafica del Sottomarino del Mediterraneo per tutto il 1857.

MESI	TASSE SPETTANTI ALLA SOCIETÀ						TOTALE		TASSE SPETTANTI AL GOVERNO		TOTALE		OSSERVAZIONI
	TRASMISSIONE AL CONTINENTE		RICEVIMENTO DAL CONTINENTE		TRANSITO PER LA LINEA SOTTOMARINA		DISPACCI	IMPORTO	DISPACCI	IMPORTO	DISPACCI	IMPORTO	
	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo	
Gennaio . . .	114	1,210 »	101	1,342 80	»	»	215	2,552 80	208	615 40	425	5,168 90	
Febbraio . . .	88	969 »	75	1,170 »	»	»	161	2,159 »	164	492 »	528	2,651 »	
Marzo . . .	156	852 »	144	852 »	»	»	500	1,704 »	504	469 60	644	2,173 60	
Aprile . . .	195	1,105 »	145	914 50	»	»	540	2,019 80	196	542 »	556	2,561 80	
Maggio . . .	247	1,291 »	255	1,297 50	»	»	480	2,388 50	514	594 50	794	5,185 »	
Giugno . . .	267	1,564 »	259	1,277 »	»	»	506	2,611 »	524	550 50	850	5,191 50	
Luglio . . .	185	1,506 50	112	1,101 50	»	»	297	2,408 »	545	545 »	640	2,981 »	
Agosto . . .	226	1,279 50	269	1,506 50	»	»	495	2,586 »	505	484 50	800	5,070 50	
Settembre . . .	201	1,685 »	240	1,058 50	»	»	441	2,725 50	250	485 50	721	5,209 »	
Ottobre . . .	182	1,677 »	188	883 25	»	»	570	2,562 25	247	412 »	617	2,974 25	
Novembre . . .	261	5,027 »	225	1,445 »	473	4,241 »	989	8,711 »	277	405 »	1256	9,156 »	
Dicembre . . .	525	5,859 »	240	1,004 »	492	5,596 50	1085	10,859 50	299	464 50	1584	11,504 »	
TOTALE . . .	2445	19,605 »	2209	14,252 25	965	9,657 50	5619	45,474 75	5501	5,896 50	8920	49,571 25	

Ministero dell'Interno, 15 febbraio 1858.

Il direttore capo della prima Divisione
A. E. A. S. I. A.

INTROITI della linea telegrafica del Sottomarino del Mediterraneo negli anni 1855, 1856 e 1857

R I A S S U M I T O

ANNO	TASSE SPETTANTI				TOTALE		OSSERVAZIONI
	ALLA SOCIETÀ		AL GOVERNO		DISPACCI	IMPORTO	
	Dispacci	Importo	Dispacci	Importo			
1855.....	1829	14,035 40	746	1,886 10	2875	18,891 80	L'apririmento della linea ebbe luogo il 15 aprile 1855.
1856.....	3218	26,587 80	1664	4,565 60	4882	30,985 40	
1857.....	8619	45,474 75	5501	5,896 80	8920	49,571 25	
Totali.....	10666	85,897 95	8711	12,518 20	16307	96,216 15	

Ministero dell'Interno, 13 febbraio 1858.

Il direttore-capo della prima Divisione

A L A S I A.

I.

QUADRO delle spese presuntive annuali di manutenzione della linea telegrafica terrestre nell'isola di Sardegna divise per chilometri.

LUNGHEZZA IN CHILOMETRI	PERSONALE PER CHILOMETRO	MATERIALE PER CHILOMETRO	TOTALE PER CHILOMETRO	TOTALE DELLA SPESA	OSSERVAZIONI
1	2	3	4	5	6
372	86 94	67 56	154 50	57,474	

II.

QUADRO della spesa del personale di manutenzione adoperato dalla Società.

QUALITÀ DEI FUNZIONARI DELLA SOCIETÀ	STIPENDIO ANNUO PER CIASCHEUNO	NUMERO DEI FUNZIONARI	TOTALE STIPENDI PER CATEGORIA D'IMPIEGATI	TOTALE GENERALE	OSSERVAZIONI
Ispettore . . .	6,000 »	1	6,000 »	32,540 »	Dettaglio della seconda colonna del quadro n° 1. $32,540 : 372 = 86 94$
Contabile . . .	1,500 »	1	1,500 »		
Aiutante . . .	1,800 »	3	5,400 »		
Capi-squadra . .	900 »	4	3,600 »		
Guardie . . .	720 »	22	15,840 »		

III.

QUADRO delle spese del materiale di manutenzione per le linee telegrafiche della Sardegna.

DESIGNAZIONE DELLE PROVVISTE	NUMERO DEL MATERIALE IN OPERA	DURATA PRESUNTIVA	CONSUMO ANNUO	COSTO OGNI UNITA	SPESA ANNUALE CONSEQUENTE	OSSERVAZIONI
Pali	4871	8 anni	609	L. 30 »	18,270 »	Dettaglio della terza colonna del quadro n° 1. 25,135 40 : 372 = 67 56.
Isolatori a vite con staffette	14615	20 »	730	» 450 »	1,095 »	
Tonnellate filo di ferro	118 ¹ / ₂	40 »	5	» 900 »	2,700 »	
Chilogrammi chiodi per gl'isolatori	779	10 »	77	» 1 20	92 40	
Trasporto materiale, attrezzi, scale ed improvviste a L. 8 per chilo- metro, e così per chilometri 372					2,976 »	
TOTALE GENERALE					25,135 40	

N O T A

I tre quadri B-1 sopra esistenti si documentano e si completano a vicenda: il primo offre l'intero costo presuntivo della linea terrestre di Sardegna in L. 57,474; esso contiene tanto il costo del personale quanto il costo del materiale: è superfluo notare che si è compreso soltanto il personale addetto alla sola manutenzione, e non quello addetto all'esercizio della linea; che nel materiale si è valutato il solo consumo presuntivo, e non il prezzo totale del materiale in opera: d'altronde ciò appare evidentemente dai quadri secondo e terzo.

Si aggiungerà a titolo di maggiore schiarimento che si è valutato il costo della manutenzione in Sardegna in una proporzione alquanto maggiore che non sia in terraferma, e ciò a motivo che le linee di Sardegna non percorrono sempre strade, e bene spesso attraversano macchie incolte, regioni più soggette ad intemperie e bufere, e più lontane dagli abitati: a chi fosse curioso di apprendere il costo della manutenzione delle linee di terraferma, lo scrivente è in grado di riferire che, preso per base l'ultimo bilancio approvato, l'importo totale si potrebbe valutare in lire 172,920, il quale si scomporrebbe nelle seguenti cifre:

Ufficio dell'ispettore-capo pel servizio tecnico	L. 9,900
Quattro ispettori, che presiedono tanto all'esercizio quanto alla manutenzione: il loro stipendio è di lire 8,200: volendo comprendere il solo costo della manutenzione, si calcolano quivi per la sola metà	» 4,100
Personale di manutenzione, vale a dire aiutanti capisquadra e guardafili	» 84,920
Spese di manutenzione (categoria 14)	» 74,000
SOMMA TOTALE	L. 172,920

Questa cifra totale di costo impiegata per la manutenzione di 1255 chilometri darebbe un costo annuo di lire 137, 75 centesimi circa per chilometro.

Avuto pertanto ad ogni cosa l'opportuno riguardo, si crede esser nel vero calcolando a lire 134, 50 centesimi l'importo chilometrico della manutenzione delle linee di Sardegna.

Il direttore capo della 1^a Divisione

ALASIA.

QUADRO delle spese di esercizio delle linee telegrafiche della Sardegna.

PERSONALE			MATERIALE		TOTALE DELLE DUE COLONNE A E C	OSSERVAZIONI
QUALITÀ	NUMERO	STIPENDIO PER CIASCEDUNO	TITOLO DELLA SPESA	AMMONTARE ANNUO		
1	2	5	8	6	7	
Ispettore	1	2,000 »	Spese d'ufficio delle varie stazioni	2,985 21		Le spese contenute in questo quadro essendo sopportate dal Governo, non sono presuntive, ma vere, salvo la somma calcolata per provvista di mobilio. La somma di L. 28,059 29 divisa per 372 chilometri darebbe un costo chilometrico di lire 67 80 circa.
Ufficiali di 1ª classe	1	1,800 »	Spese di manutenzione delle macchine	726 08	28,059 29	
Id. di 2ª classe	1	1,500 »	Fitto locali per le stazioni	460 »		
Id. di 3ª classe	6	4,200 »	Provvista di mobili a calcolo	500 »		
Id. di 4ª classe	8	960 »				
Messaggieri	4	720 »				
	1	240 »				
		20,420 »		4,659 29		

QUADRI RIASSUNTIVI dei prodotti del Telegrafo sottomarino verificatisi nel mese di novembre 1887.

I. — QUADRO COMPARATIVO degli introiti della Società del Telegrafo sottomarino nei mesi di novembre 1886 e 1887.

ANNO	DISPACCI TRAMISSE DALLE STAZIONI DELLA SOCIETÀ		DISPACCI RICEVUTI DALLE STAZIONI DELLA SOCIETÀ		DISPACCI TRANSMISSIONI DALLE STAZIONI DELLA SOCIETÀ		TOTALI		DISPACCI		AMMORTIZI		OSSERVAZIONI
	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	AMMORTIZI	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	
1886	323	1,670	125	1,435	1	3	307	3,107	282	145	2,707	396	
1887	604	3,473	225	1,485	475	4,241	1,659	9,106	919	450	5,711	418	

II. — QUADRO delle somme introitate dal Governo Sardo per dispacci indirizzati alle stazioni del Telegrafo sottomarino, o trasmessi dalle stazioni stesse pel tratto che percorrono sulle linee Sarda di terraferma nel mese di novembre 1887.

MESE	DISPACCI INDIRIZZATI ALLA SOCIETÀ		DISPACCI PER STATI ESTERI		DISPACCI PER STATI ESTERI		TOTALI		OSSERVAZIONI	
	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE		
1	99	317	392	1,077	96	330	321	1,672	973	3,157
Novembre	99	317	392	1,077	96	330	321	1,672	973	3,157

III. — QUADRO dei dispacchi governativi che percorrono le linee del Telegrafo sottomarino nel mese di novembre 1887.

MESE	DISPACCI SPEDITI DAL CONTINENTE ALLA SARDAGNA		DISPACCI RICEVUTI ALLA SARDAGNA		DISPACCI SPEDITI DAL CONTINENTE ALLA SARDAGNA		TOTALI		OSSERVAZIONI
	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	
1	33	320	34	340	33	165	116	995	
Novembre	33	320	34	340	33	165	116	995	

NOTA

Es si è ben compreso lo spirito della relazione fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici, sembra che vi fossero di determinate quantità per un maggior numero di telegrafi sottomarini, ed è creduto di somministrare con maggior profitto un qualche quantitativo dei prodotti del telegrafo per cui sono stati acquistati nel mese di novembre 1887. Per il mese di novembre 1887, l'ordine dei mesi dei quali non si debbono trascurare le condizioni del prodotto della Sardegna, sembra che questo mese presentasse tutti i vantaggi che ha recato alla Società del Telegrafo Sottomarino, e che, per conseguenza, il mese di novembre 1887, sia stato il più favorevole per il servizio di telegrafia sottomarina. Il Governo, e la nuova Società, cominciano a trasmettere i dispacchi e profitti i governativi.

Da quanto si è appreso con alcune differenze (che si quattranno) negli inventari della Società del Telegrafo Sottomarino, si è visto che, nel mese di novembre, si sono consumati 1,659 dispacchi, contro 1,435 nel mese di novembre 1886, e 1,485 nel mese di novembre 1887. Il numero dei dispacchi consumati nel mese di novembre 1887, è superiore a quello del mese di novembre 1886, e inferiore a quello del mese di novembre 1887. Il numero dei dispacchi consumati nel mese di novembre 1887, è superiore a quello del mese di novembre 1886, e inferiore a quello del mese di novembre 1887.

Il direttore capo della prima Divisione ALASKA.

RICORSO DEGLI AZIONISTI

a S. E. il signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

ECCELLENZA,

I sottoscritti azionisti del telegrafo sottomarino hanno l'onore di esporre all'E. V. quanto in appresso.

Nel 1850 il signor Giovanni Brett, inglese, concepiva l'idea di formare una Società in accomandita avente per iscopo:

1° La creazione di un telegrafo sottomarino e terrestre che andasse dalla Spezia a Bona (Algeria) traversando il Mediterraneo, la Corsica e la Sardegna, on'essere più tardi prolungato per la via di Egitto, fino alle Indie Orientali;

2° L'esercizio (*exploitation*) della stessa linea telegrafica per lo spazio di anni 50.

A tale effetto addiveniva a due distinte convenzioni, l'una col Governo sardo in data 5 febbraio 1855, approvata colla legge 19 marzo, l'altra col Governo francese del 24 maggio stesso anno, approvata colla legge 18 giugno del pari successivo, e colle quali veniva accordato alla Compagnia in seguito costituenda dal signor Brett esclusivo privilegio per lo spazio di anni 50 della linea telegrafica per gli Stati sardi e francesi.

Nella convenzione fatta col Governo francese sono da ritenersi tra le altre le disposizioni contenute negli articoli 4, 7 e 15, secondo i quali il Governo francese guarentiva alla Compagnia del telegrafo sottomarino per lo spazio d'anni 50 un interesse del 4 p. o/o, stato poi con legge posteriore elevato al 5 p. o/o sul capitale da essa impiegato alla esecuzione dei lavori:

1° Nell'isola di Corsica; 2° tra il capo Teulada e la costa dell'Algeria; 3° dalla costa dell'Algeria alla frontiera di Tunisi e Bona, alla condizione però che il capitale guarentito non potesse eccedere 4,500,000 lire ed i corrispondenti interessi.

Si aggiungeva inoltre che il Governo francese non fosse obbligato a pagare in tutto o in parte la suddetta somma tranne in quanto il prodotto netto delle tariffe non desse l'interesse convenuto sul capitale effettivamente speso, senza che questo capitale potesse in ogni ipotesi sorpassare la somma di L. 4,500,000, soggiungendosi inoltre che per prodotto netto si dovesse intendere il reliquato dopo dedotte le spese ordinarie e di esercizio, fatta un'equa proporzione tra la massa del capitale guarentito dal Governo sardo e quello guarentito dal Governo francese.

E finalmente si stabiliva che pendente l'esecuzione dei lavori il concessionario fosse sottomesso al controllo ed alla

(4-A)

sorveglianza dell'amministrazione francese, giusta le norme prefisse da apposito regolamento e ciò al doppio scopo d'impedire il concessionario di deviare dalle disposizioni contenute nella convenzione; e di verificare gli elementi dei conti delle spese garantite dallo stesso Governo.

Nel contratto poi passato col regio Governo sono specialmente a ritenersi le disposizioni contenute agli articoli 10, 11 e 14, secondo i quali il Governo di S. M. assicurava alla Compagnia a costituirsi dal signor Brett un minimo d'interesse annuo del 5 0/0 sul capitale sociale necessario per l'esecuzione delle opere in detta convenzione indicate; determinando detto capitale nella somma di 3,000,000, aggiungendo però da una parte che il Regio Governo non fosse tenuto a pagare quel che mancasse a compiere questa somma d'interessi, tranne quando il prodotto netto delle tasse dalla Spezia a Cagliari ed al capo Teulada, secondo le tariffe a stabilirsi d'accordo, non superasse ed eguagliasse l'interesse medesimo, e d'altra parte che la garanzia del minimo d'interesse cominciasse ad aver effetto dal giorno in cui la linea telegrafica elettrica da stabilirsi dal sig. Brett funzionasse perfettamente dalla costa di Spezia sino al capo Teulada, e che fosse aperta all'uso del pubblico sino a Cagliari.

In seguito a queste due concessioni il signor Giovanni Brett addiveniva alla costituzione della Società in accomandita per l'oggetto di cui sopra, emettendo 30000 azioni intestate col'assicurazione dell'interesse dai Governi sardo e francese, ivi tacendo che quest'ultimo non assicurava che la somma realmente spesa, tacendolo del pari negli statuti.

I principali vantaggi che il gerente signor Brett si riservava negli statuti della Società da lui composti furono i seguenti:

1° Attribuzione a lui fatta di 4000 azioni di favore di franchi 250 ciascuna, equivalenti ad un milione di franchi per prezzo degli studi da lui fatti e delle concessioni ottenute dal Governo sardo e dal Governo francese;

2° Attribuzione del 20 per 0/0 sui benefici annuali dell'impresa;

3° Uno stipendio fisso di L. 12,500 annue;

4° La nomina per i primi cinque anni di un comitato di sorveglianza di sua scelta.

Non ostante tali condizioni onerose alla Compagnia, il signor Brett trovò molti sottoscrittori fra i Piemontesi per la somma approssimativa di 18m. azioni, appunto in vista della garanzia accordata dal regio Governo, e fu specialmente al cospetto di tale garanzia che le azioni del telegrafo sottomarino formarono oggetto di molte contrattazioni ed anche di cautela di prestiti colle banche e tra privati.

Gli azionisti accomanditari non si sono mai rifiutati di eseguire la legge del contratto contenuta negli statuti sociali, sborsando successivamente l'intero ammontare delle azioni; fu al contrario il signor Brett che non adempì dal suo canto alle condizioni e formalità impostegli dagli statuti verso gli

azionisti e nell'interesse di una buona e regolare amministrazione.

(4-A)

Così nel mentre, in forza dell'art. 15 degli statuti, il gerente è tenuto a pagare semestralmente, al principio di gennaio e luglio di ciascun anno, l'interesse dell'ammontare delle azioni in ragione del 4 per 100 all'anno fino a che il telegrafo sia posto in esercizio, ed in seguito in ragione di L. 5 all'anno, egli non ha più pagato un centesimo dopo il 1° luglio 1855 e va quindi debitore di due annate di arretrato oltre il corrente semestre.

All'art. 20 degli stessi statuti si prescrive la formazione dell'inventario della Società nel mese di aprile di ciascun anno, ed all'art. 25 la convocazione degli azionisti per parte del gerente, in assemblea generale alla sede sociale, all'oggetto di ricevere il conto delle operazioni della Società e intendere il rapporto dei membri del consiglio di sorveglianza.

Tuttavia è costante in fatto che non si è mai proceduto alla formazione dello inventario, come non si è mai presentato dal signor Brett né un rendiconto della sua gestione accettabile dalle assemblee generali fin ora convocate, né tampoco un conto o bilancio presuntivo della sua gestione futura.

Nello spazio difatti di quattro anni gli azionisti del telegrafo sottomarino furono quattro volte adunati in assemblea generale a Parigi, cioè una volta nel 1855, una nel 1856 e due nel 1857, e non mai poterono ottenere né dal gerente, né dal comitato di sorveglianza un soddisfacente e documentato rendiconto o relazione sulla condizione finanziaria della Società e sulle spese fatte.

Stanchi infine di un silenzio troppo prolungato, gli azionisti nominavano nell'adunanza del 16 marzo p. p. una Commissione composta di tre membri per verificar la contabilità; e l'esame di questa Commissione composta di tre membri per la suddetta verifica ebbe necessariamente un risultato negativo, specialmente a cagione dell'assenza dei libri più importanti e delle non iscusabili omissioni che si trovarono nei libri sottoposti alla sua ispezione.

Nella successiva assemblea generale poi degli azionisti che ebbe luogo il 15 giugno p. p., i commissari nominati non si ristettero dal far conoscere la mancanza di una regolare contabilità e un gran disordine, e delle spese più che esorbitanti nell'amministrazione; motivo per cui l'assemblea non fu in grado di accordare la sua approvazione.

Tuttavia, riflettendo alla impossibilità di esonerare il signor Brett dall'impresa, non ostante la fattane domanda, fino al compimento della stessa, dovette l'assemblea generale concedere al medesimo le facoltà necessarie per procacciarsi altro danaro, acciò potesse per la terza volta tentare la posa della corda telegrafica da Cagliari a Bona.

Frattanto, essendosi avverata la condizione di cui all'articolo 14 della convenzione passata tra il signor Brett ed il Governo sardo, sarebbe il signor Brett in diritto di esigere

(4-A)

l'interesse sul capitale di tre milioni assicurato coll'art. 10, e sarebbe desiderabile che il gerente, giusta l'articolo 14, potesse con ciò mettersi in grado di soddisfare gl'interessi arretrati di tutti gli azionisti.

Onde porre una volta riparo a tanti inconvenienti, gli azionisti piemontesi avrebbero tre strade diverse.

In primo luogo sarebbe il caso di provocare presso il comitato di sorveglianza una convocazione straordinaria della assemblea generale, giusta la facoltà allo stesso attribuita dalla legge francese 23 luglio 1856, non ostante il silenzio serbato a questo proposito dagli statuti sociali, e riunir quindi nell'assemblea generale un numero tale di azionisti votanti da far prendere una deliberazione tutelativa dell'interesse degli azionisti.

Ma, oltre che sarebbe difficile di ottenere tale convocazione straordinaria o dal gerente signor Brett, o dal comitato di sorveglianza affatto da lui dipendente, egli è forza il riconoscere che tale convocazione avrebbe difficilmente un buon risultato, sia per la difficoltà agli azionisti piemontesi di farsi rappresentare all'assemblea generale tenuta a Parigi, sia inoltre perchè, ammessa anche una deliberazione in via amministrativa contraria al gerente, sarebbe sempre indispensabile portare la contestazione dinanzi ai tribunali, in senso dell'articolo 35 degli statuti sociali.

La seconda strada a praticarsi dagli azionisti piemontesi sarebbe quella d'intentare una lite contro il gerente ed il consiglio di sorveglianza, giusta la facoltà loro concessa dall'articolo 14 della legge francese 23 luglio 1856, e ciò nel loro particolare interesse, fatta astrazione dall'interesse generale di tutti gli azionisti e da una deliberazione dell'assemblea.

Ma oltre a che una contestazione dinanzi ai tribunali cagionerebbe delle gravissime spese, egli è evidente che tali intestine discordie produrrebbero inevitabilmente nel pubblico un cattivo effetto morale sul credito della Società e farebbero scapitare il valore delle azioni con grave detrimento della Compagnia.

Non resta pertanto a praticare dai ricorrenti che una terza strada, quella cioè di rivolgersi al regio Governo acciò voglia, d'accordo col Governo francese, prendere nell'interesse della Società ed azionisti del telegrafo sottomarino quelle provvidenze economiche che siano più conformi alla situazione delle cose ed alla tutela dei loro diritti; e tale ingerenza governativa è tanto più ragionevole in quanto che, dovendo il Governo francese, a termini degli articoli 4, 7 e 13 della convenzione approvata colla legge 18 giugno 1855, esercitare la sua sorveglianza sulle operazioni del signor Brett, e sottoporre a severo scrutinio la sua amministrazione per vedere fino a qual punto sia dovuta la garanzia di cui agli articoli 4, 7 e 13 suddetti, esso ha per ciò stesso indirettamente interesse a curare la regolarità dell'amministrazione del gerente,

anche per quanto concerne i suoi rapporti cogli azionisti medesimi.

I sottoscritti pertanto, in vista di quanto sopra, osano ricorrere alla superiore autorità dell'E. V.,

Supplicandola voler degnarsi interporre i suoi buoni uffici presso il Governo francese, acciò nell'occasione dell'esame che si è riservato di fare per determinare la somma effettivamente spesa, voglia eziandio farsi carico degli interessi della Società e sottoporre a squittinio l'amministrazione del gerente anche per quanto riguarda i suoi rapporti giuridici cogli azionisti. Ed intanto in occasione del pagamento degli interessi arretrati a farsi alla Società del telegrafo sottomarino, a norma degli articoli 10 e 14 della convenzione 15 febbraio 1853, voler degnarsi eccitare il gerente signor Brett a voler, giusta la ripetuta di lui promessa, soddisfare gli interessi arretrati dovuti agli azionisti in senso dell'art. 13 degli statuti, ed estinguere i debiti sociali dallo stesso contratti.

Infine V. E., in appoggio delle sovra svolte considerazioni, permetta ai ricorrenti di rammentarle con quanto favore venisse dal Parlamento accolto il progetto di legge presentato dal Ministero per la concessione al signor Brett della grandiosa impresa di cui si tratta, e che si fu specialmente al favore del Governo che dovette attribuirsi la sottoscrizione delle azioni in un'impresa di sua natura molto azzardosa; fu in vista specialmente del pubblico vantaggio piuttosto che per la speranza di un lucro fin d'allora incertissimo che gli azionisti si appagarono di un equo interesse assicurato dallo Stato.

Sotto il paterno Governo dei nostri Principi, dessi solevano sempre venire in aiuto a siffatte imprese speciali, e fra queste si può asseverare, senza temerità, non esservene altra che abbia maggiori diritti alla benevolenza del Governo.

Sarebbe quindi conforme a giustizia ed equità che gli azionisti piemontesi, ai quali, in occasione della legge approvata dal Parlamento, sarebbero probabilmente stati assicurati maggiori vantaggi ove fossero stati richiesti, vengano almeno soddisfatti degli interessi arretrati, e che nel mentre tanto il regio Governo sardo, quanto il Governo imperiale di Francia ebbero dall'impresa del telegrafo sottomarino a risentire immensi vantaggi, i soli azionisti non ne risentirono finora che dei gravi sacrifici. Amano pertanto i ricorrenti lusingarsi che i loro giusti reclami presso l'E. V. inoltrati solo dopo terminata l'impresa, saranno benignamente accolti, e non verrà meno ai medesimi il potente di lei appoggio tanto presso il Governo di S. M.; quanto presso S. M. l'imperatore dei Francesi. Il che, ecc.

Detti supplicanti:

PIETRO DE AMERAGA, per 8 azioni — GIOVANNI FERRERO, per 40 azioni — GIOVANNI BADINO per 4 azioni — ANTONIO PUCCIO, per 10 azioni — M. DEFERRARI, per 100 azioni — AGOSTINO FERRALASCO N^o, per 10 azioni — CARLO DAPINO, per 44 azioni.